

Comune di Albano Sant'Alessandro

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

(articolo 30, del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 G.U. Uff. 30 dicembre 2022, n. 304.)

Ricognizione periodica al 25.11.2025

Il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201¹, entrato in vigore il 31 dicembre 2022, ha introdotto disposizioni normative volte al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

L'art. 30 impone a comuni e forme associative con popolazione superiore a 5.000 abitanti, città metropolitane e province di svolgere verifiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori.

In particolare il comma 1 del citato articolo prevede che tale ricognizione, oltre a tener conto degli indicatori di cui agli articoli 7-8-9, debba essere effettuata con riferimento:

- a) al concreto andamento dal punto di vista economico;
- b) al concreto andamento dal punto di vista della qualità del servizio;
- c) al concreto andamento dal punto di vista del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio;
- d) alla misura del ricorso all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

Il decreto Legislativo 201/2022 con riferimento agli indicatori di cui agli articoli 7-8-9 opera una distinzione tra **servizi a rete**, assegnando in tal caso alle competenti autorità di settore, laddove previste, il compito di individuare i costi di riferimento dei servizi, gli schemi tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori ed i livelli minimi di qualità dei servizi nonché gli schemi di bandi di gara e di contratto- tipo, e **servizi non a rete** rispetto ai quali l'individuazione di tali parametri è demandata all'emanazione di atti da parte delle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.

A tale proposito il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emanato il decreto nr. 639 del 31.08.2023 avente per oggetto: *“Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del D.Lgs. nr. 201 del 2022”* con il quale il Ministero ha inteso definire sia le linee guida necessarie alla redazione del Piano economico finanziario che l'individuazione degli indicatori di qualità ai quali l'ente potrà attenersi per la regolamentazione dei servizi pubblici locali non da rete di rilevanza economica.

L'art. 02 – comma 01- del D.Lgs. 201/2002 nel definire i “servizi di interesse economico generale a livello locale” o “servizi pubblici locali di rilevanza economica” stabilisce che rientrino nella fattispecie: *“ i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale”*

Sulla base di tale assunto, al fine della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico si è reso necessario definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riguardo alla tipologia del servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto tra il gestore e l'ente locale, le modalità del monitoraggio e le verifiche sul servizio stesso.

¹ Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

I servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica ai quali applicare le richiamate disposizioni di seguito individuati:

- Impianti sportivi (fatta eccezione per gli impianti a fune espressamente esclusi dall'art. 36 del D.Lgs. 201/2022)
- Refezione scolastica
- Parcheggi
- Servizi cimiteriali
- Luci votive
- Trasporto scolastico

Impianti sportivi

Natura e descrizione del servizio

Natura e descrizione del servizio pubblico locale

Si riporta di seguito la natura e la tipologia del servizio pubblico locale, fornendo altresì una sintetica descrizione delle caratteristiche tecniche ed economiche che lo caratterizzano rispetto alla comunitàe territori serviti.

Il servizio ha ad oggetto la gestione, conduzione, custodia pulizia e manutenzione dell'impianto sportivo nella sua interezza e delle attrezzature in esso contenute in particolare:

- a) n. 1 campo scoperto polivalente, illuminato e in erba sintetica;
- b) n. 1 campo scoperto per calcio a 5, illuminato e in erba sintetica
- c) n. 2 campi coperti polivalenti, illuminati con relativo blocco spogliatoi e depositi;
- d) n. 1 locale sito al piano rialzato per servizio somministrazione di alimenti e bevande - composto da bar, ingresso, cucina, deposito, wc - adibito a servizio di ristoro per gli utenti del centro sportivo;
- e) n. 1 Palazzetto dello Sport con tribuna interna. La struttura è dotata di spogliatoi, spazi adibiti a magazzino, locale infermeria, WC pubblici;
- f) n. 1 Palestrina posta nel seminterrato. La struttura è dotata di spogliatoi, spazi adibiti a magazzino e WC. Destinato esclusivamente alla danza o ad attività affini;
- g) area verde;
- h) una struttura posta al piano primo, precedentemente assegnata come "abitazione di custodia";
- i) una struttura posta al piano primo, precedentemente assegnata come sede associazioni.

Contratto di servizio

Oggetto: il servizio ha per oggetto la gestione, conduzione, custodia, pulizia e manutenzione dell'impianto sportivo nella sua interezza e delle attrezzature in esso contenute, in particolare il concessionario dovrà:

1. Provvedere alla apertura giornaliera degli impianti, sabato e domenica inclusi, distribuita in un arco orario utile a garantire la massima fruibilità degli impianti da parte dell'utenza. Garantendo un'apertura giornaliera minima di 12 h, con un'apertura serale almeno sino alle ore 22,30 nel periodo invernale e sino alle 23,30 nel periodo estivo.
2. Provvedere alla gestione del servizio bar secondo quanto previsto all'art.10 del capitolato (gestione dell'esercizio connessa alle attività sportive, culturali e sociali presenti nel Centro sportivo) . Il servizio bar potrà avere orari di apertura non coincidenti con l'orario di apertura degli impianti sportivi. Deve essere garantita un'apertura minima giornaliera dell'esercizio bar per tutti i giorni della settimana e, comunque, per l'intera giornata in caso di manifestazioni/tornei/partite/eventi. Garantendo un'apertura giornaliera minima di 8 h.

3. Svolgere regolare attività di sorveglianza, custodia e assistenza nelle strutture utilizzate dagli utenti o associazioni, segnalando ai diretti responsabili eventuali comportamenti errati o danni provocati ai beni su cui procederà a chiedere il relativo risarcimento; il ripristino sarà a carico del gestore.
4. Provvedere alla regolare pulizia di tutte le strutture utilizzate dagli utenti, associazioni, scuole, nonché di tutte le pertinenze e degli spazi esterni
5. Operare una continua vigilanza sull'intera area in concessione del centro sportivo, comprese tutte le strutture/impianti, al fine di eliminare ogni turbativa al servizio, allontanando le persone moleste e fatte salve le denunce alle competenti Autorità quando il fatto costituisca reato;
6. Mantenere costantemente un comportamento corretto, riguardoso ed irreprensibile nei confronti di tutti gli utenti fruitori dell'impianto, soprattutto se minorenni
7. Provvedere alla manutenzione cura, sistemazione e pulizia degli edifici, degli impianti, delle pertinenze, dei servizi annessi, dei beni mobili e immobili, degli arredi e accessori nonché delle aree verdi, compreso il taglio dell'erba, delle siepi e la potatura delle piante, nonché la pulizia dei vialetti e cestini porta rifiuti;
8. Garantire che gli impianti possano essere utilizzati in condizioni di perfetta efficienza dalle scuole presenti sul territorio e per lo svolgimento di attività a favore di soggetti con disabilità in orari da concordare con l'A.C.
9. Garantire l'utilizzo del Palazzetto dello Sport, della Palestrina e dei campi da tennis alle Società/Associazioni di Albano Sant'Alessandro che svolgono attività senza scopo di lucro.
10. Attuare e rispettare tutti i protocolli sanitari e non, adempimenti e obblighi, anche derivanti dalle singole Federazioni sportive di riferimento per lo svolgimento dell'attività sportiva.
11. Provvedere all'attivazione, a proprie cure e spese, di un servizio di medicazione e primo soccorso presso gli impianti, mantenendo a disposizione degli utenti gratuitamente i necessari materiali di primo intervento e soccorso previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti.
12. Acquisire a proprie cure e spese tutte le autorizzazioni necessarie prescritte dalle vigenti disposizioni sia per la gestione degli impianti che delle attività.
13. Custodire il defibrillatore in dotazione presso il centro sportivo, evitando danneggiamenti e deterioramenti, con la diligenza del buon padre di famiglia e consentirne l'uso, in caso di necessità, a personale autorizzato anche se tesserato con altre A.S.D. che utilizzano l'impianto, adeguatamente formato e munito dei requisiti richiesti, secondo quanto indicato dai regolamenti federali. Consentire l'uso del defibrillatore anche per situazioni di emergenza che dovessero verificarsi nelle immediate vicinanze del centro sportivo.
14. Effettuare a propria cura e spese gli interventi di riparazione di eventuali danni arrecati alle

strutture, attrezzature e mezzi, per propria responsabilità diretta o a causa di incauto utilizzo delle stesse da parte degli utenti, anche nel caso in cui non fosse possibile addebitare e/o recuperare la spesa del danno provocato perché non identificati o per altri motivi.

Data di approvazione, durata – scadenza affidamento: il contratto ha validità di 10 anni con decorrenza dal 01/09/2023 e sino al 31/08/2033.

Valore complessivo e su base annua del servizio affidato: il compenso annuo di Euro 12.100,00 (dodicimilacento/00 al netto dell' I.V.A di legge, per un totale, per dieci anni, di €. 72.600,00 oltre all'I.V.A di legge essendo il canone dovuto a decorrere dal 5° anno di gestione.

Criteri tariffari: l'importo contrattuale è stato definito in base alle risultanze del piano economico finanziario all'uopo redatto

Principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti:

- Il Concessionario deve provvedere alla apertura giornaliera degli impianti, sabato e domenica inclusi, distribuita in un arco orario utile a garantire la massima fruibilità degli impianti da parte dell'utenza, garantendo un'apertura giornaliera minima di 12 h, con un'apertura serale almeno sino alle ore 22,30 nel periodo invernale e sino alle 23,30 nel periodo estivo.
- E' in capo al concessionario l'obbligo di operare una continua vigilanza sull'intera area in concessione del centro sportivo, comprese tutte le strutture/impianti, al fine di eliminare ogni turbativa al servizio, allontanando le persone moleste e fatte salve le denunce alle competenti Autorità quando il fatto costituisca reato.
- Provvedere alla manutenzione ordinaria degli edifici, degli impianti, delle pertinenze, dei servizi annessi, dei beni mobili e immobili, degli arredi e accessori nonché delle aree verdi, compreso il taglio dell'erba, delle siepi e la potatura delle piante, nonché la pulizia dei vialetti e cestini porta rifiuti.
- Garantire che gli impianti possano essere utilizzati in condizioni di perfetta efficienza dalle scuole presenti sul territorio e per lo svolgimento di attività a favore di soggetti con disabilità in orari da concordare con l'A.C.;
- In termini di investimenti sono previste opere migliorative del centro sportivo e dei relativi spazi aperti quali la riqualificazione della superficie di gioco non utilizzata con due campi da padel e relativa copertura nonché la ristrutturazione dell'arredo del bar e realizzazione di uno spazio giochi bimbi
- Le tariffe applicate agli utenti relative all'utilizzo del Palazzetto dello Sport, della Palestrina e dei campi da tennis sono quelle stabilite dall'amministrazione, mentre per tutte le altre strutture sono stabilite dal concessionario in accordo con l'amministrazione fermo restando l'applicazione di una quota agevolata pari ad uno sconto di almeno il 10% ai residenti

Sistema di monitoraggio – controllo

Struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio, e relative modalità, ovvero sistema di controlli sulle società non quotate ex art. 147-quater, Tuel (descrivere tipologia, struttura e consistenza).

I controlli sul corretto svolgimento del servizio sono svolti dal personale dell'Ufficio Affari Generali a mezzo di incaricati autorizzati che potranno accedere al centro sportivo in qualunque tempo e senza obbligo di preavviso, allo scopo di accertare:

- l'esatta osservanza da parte del Concessionario delle prescrizioni previste nel presente capitolato e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara;
- la regolare effettuazione delle operazioni di ordinaria manutenzione atte a mantenere la struttura, gli impianti, gli arredi, le attrezzature, i macchinari e i beni mobili in genere, in condizioni di funzionalità ed efficienza e ad adeguarli alle prescrizioni previste dalla legge o dai regolamenti;
- l'osservanza degli obblighi fiscali connessi all'attività, anche per il tramite degli Enti competenti alle verifiche fiscali e fatto salvo il loro autonomo intervento;
- la rispondenza dei servizi forniti dal Concessionario alle prescrizioni del capitolato/contenuto dell'offerta tecnica.

Identificazione del soggetto affidatario

Identificazione del soggetto affidatario

Per ciascun soggetto affidatario si procede con l'indicare i dati identificativi, l'oggetto sociale e altri elementi ritenuti utili ai fini della verifica.

Il servizio in oggetto è stato affidato a Calandra Francesca in rti con A.D.S. Fabiani Tennischool con sede in via Blaise Pascal 12 24061 Albano Sant'Alessandro

Andamento economico

Costo pro capite (per utente e/o cittadino) e complessivo, nell'ultimo triennio:

Precisato che la gestione in essere decorre dall'01.09.2023 il costo complessivo dell'ultimo triennio per il servizio in oggetto è stato quantificato in €. 343.741,19 pari ad €. 13,79 pro capite.

Costi di competenza del servizio nell'ultimo triennio, con indicazione dei costi diretti ed indiretti; ricavi di competenza dal servizio nell'ultimo triennio, con indicazione degli importi riscossi e dei crediti maturati, con relativa annualità di formazione:

I costi di competenza del servizio nell'ultimo triennio sono pari ad 343.741,19 riferiti principalmente alle utenze.

Non essendo stato possibile attuare le volture relative al consumo di gas metano, energia elettrica ed acqua ad oggi è stata rimborsata la somma di €. 26.197,12

Sul fronte degli introiti il canone di concessione annuo pari ad €. 12.100,00 sarà da corrispondersi a partire dal 5° anno di gestione.

Per i primi quattro anni di gestione, i mancati introiti compenseranno i minori costi della gestione del centro sportivo mentre a partire dal quinto anno si verificherà l'introito del canone di gestione.

Dal prospetto del conto economico previsionale di tutti gli anni di gestione del servizio desumibile dal PEF e redatto tenendo conto dell'analisi dei ricavi di vendita e dei costi, è garantito in fase prospettica il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario

N. personale addetto al servizio, tipologia di inquadramento, costo complessivo ed unitario; tariffazione, con indicazione della natura delle entrate per categorie di utenza e/o di servizio prestato:

Il personale impiegato nello svolgimento del servizio deve essere qualificato , competente , preparato e munito delle qualifiche e dei requisiti professionali nonché delle eventuali certificazioni sanitarie prescritte dalle normative vigenti.

Il personale impiegato nello svolgimento del servizio è soggetto alle condizioni normative e retributive non inferiore a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Sono a carico della ditta appaltatrice gli oneri derivanti dalle dotazioni fornite al personale per garantire il regolare svolgimento del servizio quali indumenti e mezzi di cui al D.Lgs. 81/2008

Le tariffe per l'utilizzo del Palazzetto dello Sport e della palestra sono le seguenti:

Palestra	Costo orario ass.ni non aventi sede in Albano	Costo orario ass.ni aventi sede in Albano	Ass.ni aventi sede in Albano con almeno il 60% di atleti /corsisti minorenni
Centro Sportivo (palestrina)	€. 19,00	€. 10,00	€. 7,00
Palazzetto (dal 01/10 al 31/03) dopo le ore 13,00 feriali – tutto il giorno domeniche e festivi	€. 56,00	€. 28,00	€. 10,00
Palazzetto (dal 01/04 al 30/09) dopo le ore 13,00 feriali – tutto il giorno domeniche e festivi	€. 50,00	€. 22,00	€. 8,00
Palazzetto fino alle 13,00 – domeniche e festivi esclusi	€. 22,00	€. 11,00	€. 7,00

Mentre per le altre strutture le tariffe sono stabilite dal Concessionario in accordo con l'amministrazione comunale.

E' fatto comunque divieto al concessionario di aumentare le predette tariffe senza l'autorizzazione del Concedente pena la risoluzione del contratto.

Dal 01.09.2023 detti proventi vengono incassati dalla Concessionaria del servizio

Natura delle entrate: proventi da utilizzo impianti sportivi

Qualità del servizio

Qualità contrattuale

Definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità alle informazioni e canali di comunicazione, etc...) - servizio erogato direttamente dal gestore

Tempi di risposta alle richieste di attivazione del servizio - servizio erogato direttamente dal gestore

Tempi di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio - servizio erogato direttamente dal gestore

Tempi di attivazione del servizio – dato ad oggi non rilevabile

Tempo di risposta motivata ai reclami- congrui alle segnalazioni ricevute

Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati- non sono pervenute richieste

Tempo di intervento in caso di segnalazione per disservizi - tempestive

Cicli di pulizia programmata: il gestore provvede alla pulizia quotidiana delle strutture utilizzate dagli utenti, dei vialetti, dei cestini porta rifiuti nonché alle operazioni di sgombero neve che si rendessero necessarie all'interno delle aree del centro

Carta dei servizi : Il gestore in data 06/12/2024 ha fornito la carta dei servizi che dovrà contenere i giorni e gli orari di apertura, le tariffe, i requisiti e gli standard di servizio, le modalità di autocontrollo, nominativo e recapito dei responsabili degli impianti.

La Carta dei servizi proposta dal Concessionario è soggetta a revisione annuale, previa approvazione da parte del Concedente, e deve essere esposta a cura del Concessionario nello spazio di ingresso del centro sportivo; nello stesso locale dovrà essere allestita una "cassetta suggerimenti/reclami" di cui il Concedente prenderà periodica visione.

Modalità di pagamento e/o rateizzazioni – la riscossione dei corrispettivi e proventi avviene nel rispetto della normativa vigente; la possibilità di rateizzazione delle somme dovute è una proposta presentata dal concessionario volta a garantire l'integrazione sociale nell'utilizzo del centro sportivo.

Qualità tecnica

Mappatura delle attività relative al servizio - L'appaltatore oltre alla gestione ordinaria di conduzione, custodia, pulizia e manutenzione dell'impianto sportivo nella sua interezza e delle attrezzature, ha apportato opere di miglioria come da capitolato (bar e campo da Paddle)

Mappatura delle attrezzature e dei mezzi - è stato redatto un regolare verbale di consegna contenente l'elenco delle attrezzature e dei mezzi in dotazione al centro sportivo

Predisposizione di un piano di controlli periodici – è prevista la compilazione da parte del concessionario di un registro informatico nel quale annotare l'utilizzo giornaliero delle strutture oggetto della concessione. Sono previste inoltre verifiche periodiche in capo al concessionario in merito all'efficienza degli impianti.

Obblighi in materia di sicurezza del servizio – è verificata il rispetto degli obblighi di sicurezza del servizio in base alla normativa vigente

Accessibilità agli utenti disabili – parametro garantito

Qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico

Agevolazioni tariffarie : le tariffe applicate incassate dal gestore sono quelle in precedenza indicate. E' prevista l'agevolazione pari ad uno sconto di almeno il 10% concessa ai residenti per l'utilizzo delle strutture sportive o per la frequenza di corsi/attività sportive/ludico ricreative organizzati direttamente dal concessionario

Obblighi contrattuali

Obblighi contrattuali

Obblighi previsti nel contratto di servizio	Raggiungimento
L'Appaltatore si serve degli impianti, attrezzature e arredi esclusivamente per l'uso al quale sono destinati e in conformità alle prescrizioni del capitolato?(Art. 10 – Capitolato)	SI
Il Concessionario contabilizza, secondo le vigenti disposizioni in materia, tutti gli incassi? (Art. 13– Capitolato)	SI
L'Appaltatore ha comunicato per iscritto all'Amministrazione comunale, prima dell'inizio del servizio e con la massima celerità: a) il nominativo dell'incaricato responsabile della buona esecuzione del servizio, al quale l'Amministrazione comunale potrà rivolgersi per eventuali osservazioni e proposte; b) l'elenco del personale impiegato nel servizio, specificando la tipologia di contratto applicato, la qualifica e le mansioni svolte? (Art. 29 – Capitolato)	NO è in corso di definizione
L'Appaltatore dota il proprio personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti , nonché ha provveduto a comunicare il nominativo responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.? (Art. 37– Capitolato)	SI
L'Appaltatore, qualora si sia verificata la situazione, ha avvertito subito l'Ufficio competente venuto a conoscenza di inconvenienti anche a lui non imputabili, che abbiano impedito il regolare svolgimento del servizio (Art. 29 – Capitolato)	Fattispecie non verificata

Vincoli

Fatta eccezione per la normativa in materia di sicurezza , non vi sono particolari vincoli imposti per lo svolgimento del servizio

Considerazioni finali

L'affidamento della gestione del centro sportivo sottende alla necessità di assicurare una gestione ottimale e qualitativa tale da soddisfare adeguatamente i bisogni della collettività. Sulla base della verifica effettuata e tenuto conto del limitato arco temporale di osservazione è presumibile ipotizzare il raggiungimento dell'obiettivo .

Refezione Scolastica

Natura e descrizione del servizio

Natura e descrizione del servizio pubblico locale

Il servizio ha per oggetto il servizio di refezione scolastica del Comune di Albano S.A. rivolto agli alunni, agli studenti e al personale docente, nonché ad altri eventuali utenti specificamente autorizzati dal Comune.

L'affidamento del servizio comprende la preparazione, il confezionamento, il trasporto, la distribuzione dei pasti, il porzionamento, la pulizia ed il riordino del refettorio e dei locali ed esso pertinenti.

La ditta dispone di almeno un centro di cottura principale e di uno alternativo da utilizzare in caso di indisponibilità temporanea del principale.

Contratto di servizio

Oggetto: Il servizio ha per oggetto la fornitura del servizio di Refezione scolastica scuola primaria dell'Istituto Comprensivo di Albano S.A., in particolare i compiti del concessionario sono:

1. fornitura delle derrate alimentari e prodotti vari necessari alla produzione dei pasti;
2. confezionamento degli stessi presso il centro di cottura;
3. confezionamento del pasto nel rispetto dei menù concordati;
4. trasporto dei pasti, in contenitori multiporzione, a legame fresco-caldo, presso i terminali di consumo (refettori);
5. apparecchiatura tavoli, scodellamento dei pasti, preparazione, pulizia e riassetto giornaliero dei refettori sparecchiatura e pulizia tavoli, pulizia degli spazi connessi e asserviti, compresi i servizi igienici, delle attrezzature e degli utensili utilizzati per la produzione dei pasti, pulizia e riassetto giornaliero dei contenitori usati per trasportare i pasti;
6. fornitura e pulizia di tutto lo stovigliato;
7. pulizia dei mezzi di trasporto dei pasti, con particolare richiamo alle norme contenute negli articoli seguenti;
8. informazione e formazione del proprio personale;
9. conservazione presso la sede produttiva di un campione rappresentativo del pasto standard, in appositi contenitori muniti di etichetta con la data e la denominazione dell'alimento, in frigorifero ad una temperatura non superiore a + 4°C per n. 72 ore.

Il servizio viene erogato tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, secondo il calendario scolastico ed in base alle disposizioni impartite dall'Istituto Comprensivo; nei giorni di rientro scolastico (lunedì e mercoledì) causa elevato numero di iscrizioni, sono previsti 2 turni di accesso alla mensa.

Data di approvazione, durata – scadenza affidamento: il contratto ha validità di 3 anni scolastici con decorrenza dal 23/09/2024 e sino al 06/2027.

Valore complessivo e su base annua del servizio affidato: Il valore complessivo dell'affidamento è pari a € 277.567,50 (duecentosettantasettemilacinquecentosessantasette,50) oltre all'iva di legge pari al 4%. Dell'importo complessivo € 160.092,00 sono i costi della manodopera ed € 1.000,00 sono gli oneri propri della sicurezza aziendali oltre a € 900,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

La base annua è pari a € 92.522,50 oltre all'iva di legge pari al 4%.

Il costo pasto unitario da settembre 2024 è pari a € 5,33 (cinque euro trentatré centesimi) oltre all'iva; ai sensi dell'art.4 del Capitolato Generale di gara viene riconosciuto l'adeguamento sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (indice FOI), elaborato dall'ISTAT, ai sensi dell'art.106 del D.lgs. 50/2016.

Trattandosi di un rinnovo di servizio aggiudicato in data 2024 secondo la normativa del vecchio Codice dei Contratti (D.lgs. 50/2016), anche il rinnovo segue il dettato del vecchio Codice dei Contratti.

L'importo aggiudicato alla ditta appaltatrice è stato impegnato con determina del responsabile servizio n. 513 del 13/8/24.

L'importo complessivo contrattuale del servizio potrà essere ridotto o aumentato fino alla concorrenza del limite di cui all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 (20%) da parte della stazione appaltante, ferme restando le condizioni di aggiudicazione.

Criteri tariffari: l'importo contrattuale è stato definito in base alle valutazioni dei costi effettuate dall'Ufficio Segreteria.

Gli utenti sono chiamati a concorrere alla spesa secondo i criteri individuati dall'amministrazione con Delibera di Giunta n. 43/2024 del 27/04/2024:

- Il costo del servizio è pari alla somma della quota di iscrizione + quota assistenza mensa (se dovuta) + costo pasto moltiplicato per i pasti consumati.
- Il pagamento avviene in 4 rate come specificato a fondo pagina.

Per l'anno scolastico 2025/26 e successivi (salvo nuova delibera di variazione tariffe scolastiche) le nuove tariffe approvate con delibera di Giunta n. 117 del 29/10/2024 sono:

TARIFFA UNICA				
n. rientri settimanali	giorni di mensa	1) QUOTA iscrizione	2) QUOTA ASSISTENZA MENSA	3) COSTO per ogni PASTO
2 RIENTRI	LU - ME	€ 50,00	- €	€ 5,70 *
3 RIENTRI	LU - ME + altro giorno	€ 50,00	€ 60,00	€ 5,70 *
4 RIENTRI	LU - ME - MA - GIO	€ 50,00	€ 120,00	€ 5,70 *
5 RIENTRI	LU - MA-ME-GIO-VE	€ 50,00	€ 180,00	€ 5,70 *

* a partire dall'a.s. 2026/27 il costo pasto viene adeguato al costo Istat

È prevista la gratuità per alunni con disabilità

L'Assistenza mensa nei giorni di martedì/giovedì e venerdì è un servizio appaltato dal Comune a una Cooperativa

Principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti:

Qualità dei pasti

Il menù giornaliero deve garantire un adeguato apporto di fabbisogni energetici e macronutrienti, come previsto dai più recenti LARN, relativo alla fascia d'età 06 – 11 anni (alunni scuole primarie); I generi alimentari da impiegarsi nella preparazione dei pasti dovranno essere di ottima qualità, nel pieno rispetto delle loro caratteristiche di genuinità e freschezza, nonché delle loro componenti organolettiche e merceologiche. Per l'espletamento del servizio dovranno essere utilizzati esclusivamente alimenti rientranti nelle seguenti categorie:

- prodotti non derivati da O.G.M.,
- prodotti che non contengono O.G.M.,
- prodotti non transgenici.

I menù proposti sono soggetti al visto preventivo del Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione dell'A.T.S. territorialmente competente. La formulazione dei menù dovrà essere quadri-settimanale, estiva - invernale, e differenziata in relazione all'età della popolazione scolastica. I pasti per gli insegnanti/adulti verranno forniti secondo le modalità previste per gli alunni della scuola.

L'appaltatore dovrà fornire a richiesta menù speciali prescritti dai competenti medici specialisti, per soggetti che debbano seguire diete particolari (es. per celiaci, diabetici, nefropatici, obesi, affetti da fibrosi cistica, fenilchetonuria, dislipidemia familiare, ipertensione essenziale, allergie, etc.).

Prescrizioni e criteri ambientali minimi (cam)

I pasti forniti devono essere conformi alle tabelle dietetiche (menù) approvate dall'A.S.S.T. territorialmente competente.

Ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 50/2016 e ai fini della concorrenza al Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (Green Public Procurement) e quindi ai fini del rispetto dei criteri ambientali minimi (D.M. 25/07/2011), gli alimenti rispettano le specifiche tecniche di base.

Sistema di monitoraggio – controllo

Il Comune, con proprio personale o altri esperti può disporre l'ispezione delle attrezzature, dei locali, dei magazzini e di quant'altro fa parte dell'organizzazione dei servizi.

In conformità a quanto previsto dal Regolamento CE/852/2004, l'appaltatore è tenuto a predisporre, attuare e mantenere per tutte le fasi/attività previste dal servizio procedure permanenti basate sui principi del sistema di autocontrollo igienico H.A.C.C.P.

E' istituita una Commissione Mensa per il controllo sull'andamento complessivo del servizio, che potranno effettuare verifiche sulla conformità dei pasti al menù e su elementi quali aspetto, temperature, gusto, servizio, etc., sul rispetto del capitolato e, in generale, sull'andamento complessivo del servizio.

Ai fini del controllo igienico-sanitario l'appaltatore dovrà obbligatoriamente effettuare a propria cura e spese, per l'intera durata del contratto e per ogni anno solare, almeno n. 2 campionature sul prodotto fornito e n. 2 tamponi sulle attrezzature e sui tavoli dei refettori.

Identificazione del soggetto affidatario

Il servizio in oggetto è stato aggiudicato alla ditta PUNTO RISTORAZIONE SRL sede legale in Via Roma n. 16 -24020 Gorle- Codice Fiscale – Partita I.V.A. 01419010168, iscritta nel Registro delle

Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bergamo al n. Bg-204411

Andamento economico

Costo pro capite (per utente e/o cittadino) e complessivo, nell'ultimo triennio:

Essendo un rinnovo di un servizio triennale si è in possesso dei seguenti dati:

Costo pro capite pagato al gestore ultimo triennio:

a.s.	costo unitario a pasto
a.s. 2022/23	€ 5,18
a.s. 2023/24	€ 5,47
a.s. 2024/25	€ 5,54
a.s. 2025/26	€ 5,63

Costi di competenza del servizio nell'ultimo triennio, con indicazione dei costi diretti ed indiretti; ricavi di competenza dal servizio nell'ultimo triennio, con indicazione degli importi riscossi e dei crediti maturati, con relativa annualità di formazione:

Costi a carico dell'amministrazione: riepilogo importi liquidati

a.s.	tot. Fatturato con iva	tot. Imponibili
a.s. 2022/23	73.223,53	70.407,24
a.s. 2023/24	70.972,97	68.243,24
a.s. 2024/25	71.008,49	68.277,39
tot. somma dei 3 anni scolastici	215.204,99	206.927,87
importo aggiudicato gara		277.567,50

Tariffe introitate nel triennio precedente:

a.s.	tot. Imponibili
a.s. 2022/23	69.758,00
a.s. 2023/24	77.504,06
a.s. 2024/25	61.745,08*
tot. somma dei 3 anni scolastici	209.007,14

*La quota complessivamente introitata è pari ad €. 73.605,08 dei quali €. 5.020,00 quale quota assistenza mensa

Differenza tra liquidato al committente e introitato dall'utenza:

€ 215.204,99 - € 209.007,14 = € 6.197,85 per una media di utenza annua di 148 alunni

Costo pro capite per alunno ultimo triennio a carico dell'amministrazione:

€ 6.197,85 : 148 alunni = € 41,88

Il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario è quasi raggiunto. Si evidenzia che oltre ai costi indiretti di gestione del servizio, è a carico dell'Ente anche il costo pasto per gli insegnanti presenti in mensa pari a 4 insegnanti per ogni turno mensa, per un totale di 8 insegnanti per 2 volte a settimana (lunedì e mercoledì giorni di rientro scolastico pomeridiano)

N. personale addetto al servizio, tipologia di inquadramento, costo complessivo ed unitario; tariffazione, con indicazione della natura delle entrate per categorie di utenza e/o di servizio prestato:

Il personale impiegato nello svolgimento del servizio è qualificato, competente, preparato e munito delle qualifiche e dei requisiti professionali nonché delle eventuali certificazioni sanitarie prescritte dalle normative vigenti. Lo stesso è soggetto alle condizioni normative e retributive non inferiore a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Sono a carico della ditta appaltatrice gli oneri derivanti dalle dotazioni fornite al personale per garantire il regolare svolgimento del servizio quali indumenti e mezzi di cui al D.Lgs. 81/2008.

Il codice CNEL applicato è H05Y del contratto collettivo nazionale.

Natura delle entrate: proventi da utilizzo servizio ristorazione pasti

Qualità del servizio

Qualità contrattuale

Definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità alle informazioni e canali di comunicazione, etc...) –

Il Servizio di refezione scolastica è un servizio a richiesta individuale prenotabile attraverso accesso dal sito comunale accessibile attraverso un sistema di identificazione digitale (Spid, Cie). Il link per presentare richiesta servizio mensa è: https://server6.acmeitalia.it/grs_asp/login.asp

Le iscrizioni erano aperte dal 02/05/25 al 20/08/2025.

Tempi di risposta alle richieste di attivazione del servizio – Entro 30 giorni dalla chiusura del bando e comunque prima dell'inizio della mensa scolastica

Tempi di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio – tempestive

Tempi di attivazione del servizio – prima settimana di settembre

Tempo di risposta motivata ai reclami- congruo

Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati- congruo

Tempo di intervento in caso di segnalazione per disservizi - tempestiva

Cicli di pulizia programmata: la ditta appaltatrice provvede alla pulizia quotidiana della struttura utilizzata per la refezione scolastica e allo sgombrò dei residui.

Carta dei servizi: Non è prevista nel capitolato di gara la carta dei servizi.

Modalità di pagamento e/o rateizzazioni – la riscossione dei corrispettivi avviene in 4 rate scadenza 09/24 – 31/11/24 – 30/04/25 – 30/06/25 con applicazione di tariffe Isee; il pagamento delle fatture avviene secondo la normativa vigente.

Qualità tecnica

Mappatura delle attività relative al servizio – conformi a quanto previsto nel capitolato

Mappatura delle attrezzature e dei mezzi - è stato redatto un elenco delle attrezzature e dei mezzi in dotazione al refettorio scolastico sito nella scuola secondaria di primo grado

Predisposizione di un piano di controlli periodici – Mensilmente due genitori facenti parte della Commissione Mensa effettuano accessi a sorpresa per la verifica della qualità del servizio

Obblighi in materia di sicurezza del servizio – è verificato il rispetto degli obblighi di sicurezza del servizio in base alla normativa vigente

Accessibilità agli utenti disabili – parametro garantito

Qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico

Agevolazioni tariffarie: non sono previste agevolazioni tariffarie

Obblighi contrattuali

Obblighi previsti nel contratto di servizio	Raggiungimento
L'Appaltatore si serve dei locali e delle attrezzature e arredi esclusivamente per l'uso al quale sono destinati e in conformità alle prescrizioni del capitolato?	SI
L'Appaltatore assicura una gestione ottimale e qualitativa tale da soddisfare adeguatamente i bisogni della collettività	SI
L'Appaltatore è in regola con gli obblighi di cui alla legge 68/1999?	SI
L'Appaltatore ottempera all'obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature?	SI
L'Appaltatore dota il proprio personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, nonché ha provveduto a comunicare il nominativo responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.?	SI
I pasti vengono serviti secondo il Menu' estivo/invernale approvato dall'Ats? Vengono erogati pasti con diete speciali?	SI

Vincoli

Fatta eccezione per la normativa in materia di sicurezza, non vi sono particolari vincoli imposti per lo svolgimento del servizio

Considerazioni finali

Sulla base della verifica effettuata può dirsi che il servizio è gestito nel rispetto delle normative di settore e soddisfa adeguatamente i bisogni della collettività. Non sono emerse criticità né contestazioni da parte degli utenti.

Servizi cimiteriali

Natura e descrizione del servizio

Natura e descrizione del servizio pubblico locale

Si riporta di seguito la natura e la tipologia del servizio pubblico locale, fornendo altresì una sintetica descrizione delle caratteristiche tecniche ed economiche che lo caratterizzano rispetto alla comunitàe territori serviti.

Servizio di gestione del cimitero comunale

Contratto di servizio

Oggetto: il servizio ha per oggetto la gestione, custodia e manutenzione ordinaria del cimitero comunale e connessi servizi di tumulazione, inumazione, traslazione, esumazione ed estumulazione

Il contratto di servizio ha per oggetto tutte le prestazioni necessarie per la manutenzione e conduzione del cimitero civico e delle sue pertinenze in particolare:

- pulizia, alla custodia, alla sorveglianza, alle opere di giardinaggio e al taglio dell'erba, sia nell'area interna al cimitero sia all'esterno;
- alle opere di ordinaria manutenzione;
- all'esecuzione delle inumazioni e tumulazioni necessarie annualmente, provvedendo altresì: per le inumazioni: alla fornitura e posa in opera dei cordonati in cemento e dei cippi, salvo che la famiglia dichiara di voler provvedere a proprie spese; per le tumulazioni in colombario: alla fornitura e posa in opera del chiusino in cemento;
- ai depositi provvisori dei feretri, nei casi previsti dal regolamento comunale di polizia mortuaria;
- all'esecuzione di esumazioni/estumulazioni, da colombario, ossario, giardinetto, campo comune e campo di mineralizzazione, a discrezione dell'amministrazione comunale da contabilizzare secondo l'allegato prezzario;
- all'esecuzione delle traslazioni
- alla gestione dei rifiuti urbani cimiteriali con particolare riferimento ai rifiuti derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione nonché agli altri rifiuti derivanti dall'attività, compresi i rifiuti vegetali provenienti dall'area cimiteriale, con l'eccezione dei soli rifiuti biodegradabili e non-biodegradabili conferiti dall'utenza nei dieci cassonetti di cui sopra; per gli altri rifiuti derivanti da attività cimiteriali (quali materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, murature e similari), è fatta salva la disciplina contenuta nella normativa in materia di rifiuti, soprattutto per quanto riguarda la classificazione dei rifiuti con il rispettivo codice C.E.R. ed i criteri di assimilazione ai rifiuti urbani.
- all'inumazione dei feti e/o nati morti, richiesti annualmente dall'amministrazione comunale e destinati al cimitero comunale;
- alla fornitura di ghiaietto necessario per i vialetti e per i campi di mineralizzazione (o in alternativa, per i campi di mineralizzazione, rotoli di erba da prato già pronta) ed alla

fornitura di sostanze biodegradanti, necessarie annualmente, per facilitare i processi di mineralizzazione;

Data di approvazione, durata – scadenza affidamento: il contratto ha validità di 2 anni con decorrenza dal 01/01/2024 e sino al 31/12/2025.

Valore complessivo e su base annua del servizio affidato: : il compenso annuo di Euro 22.049,17 (ventunomilasettantacinque/75 al netto dell' I.V.A di legge, per un totale, per due anni, di €. 44.098,34 oltre all'I.V.A di legge.

Criteri tariffari: l'importo contrattuale è stato definito in base ad un'indagine conoscitiva di mercato e gestito parte a corpo e parte a misura. La parte a corpo pari ad €. 14.924,17 IVA esclusa è riferita ai servizi di custodia, gestione e manutenzione del cimitero mentre la parte a misura relativi agli interventi di tumulazione, inumazione, estumulazione, traslazione, ecc... è determinata sulla base delle tariffe di cui all'art. 41 del Capitolato d'Appalto approvato con determinazione nr. 851 del 21.12.2023

Principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti:

- La ditta appaltatrice è obbligata all'osservanza , in ogni caso, delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, e che fossero emanati durante l'esecuzione del contratto, relativi alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie professionali; di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni e sulla sicurezza dei lavoratori; di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, con particolare riferimento alle leggi antimafia;
- La ditta appaltatrice è altresì obbligata all'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge regionale 18/11/2003 n. 22 ed al D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 contenente norme in materia ambientale; al D.P.R. nr. 285/1990, alle circolari del Ministero della Sanità, al Regolamento di polizia mortuaria ed all'intera normativa e relative interpretazioni vigenti in materia;
- Le tariffe cimiteriali applicate agli utenti e da corrispondersi all'A.C. sono quelle stabilite con deliberazione G.C. nr. 158 del 05.12.2019

Sistema di monitoraggio – controllo

Struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio, e relative modalità, ovvero sistema di controlli sulle società non quotate ex art. 147-quater, Tuel (descrivere tipologia, struttura e consistenza).

I controlli sul corretto svolgimento del servizio sono svolti dal personale dell'Ufficio Tecnico Comunale. Ogni intervento di manutenzione straordinaria da eseguirsi e più in generale ogni modifica od intervento sulle strutture dovrà essere preventivamente autorizzato.

Il personale preposto dell'Ufficio tecnico ha diritto di ispezionare i luoghi cimiteriali e di verificare il rispetto di tutti gli obblighi contrattuali nonché indicare eventuali inottemperanze riscontrate.

Identificazione del soggetto affidatario

Identificazione del soggetto affidatario

Per ciascun soggetto affidatario si procede con l'indicare i dati identificativi, l'oggetto sociale e altri elementi ritenuti utili ai fini della verifica.

La Società Bergamo Servizi cimiteriali S.r.l. con sede in via Roma, 22/B 24027 Nembro codice fiscale e partita iva 03614060162 , numero di iscrizione nel registro delle imprese di Bergamo , R.E.A. n. 393514 .

La Società offre una vasta serie di servizi per la gestione e manutenzione delle aree cimiteriali

Andamento economico

Costo pro capite (per utente e/o cittadino) e complessivo, nell'ultimo triennio:

Il costo complessivo dell'ultimo triennio per il servizio in oggetto è di €. 223.747,93 pari ad €. 8,99 pro capite.

Le tariffe applicate all'utenza sono quelle stabilite con deliberazione nr. 158 del 05.12.2019 e nr. 34 del 28.10.2021

Costi di competenza del servizio nell'ultimo triennio, con indicazione dei costi diretti ed indiretti; ricavi di competenza dal servizio nell'ultimo triennio, con indicazione degli importi riscossi e dei crediti maturati, con relativa annualità di formazione:

I costi di competenza del servizio nell'ultimo triennio sono pari ad 223.747,93 . Gli importi riscossi nel triennio sono pari ad €. 202.430,00 e comprendono la concessione dei loculi, cremazione resti mortali e tumulazione.

N. personale addetto al servizio, tipologia di inquadramento, costo complessivo ed unitario; tariffazione, con indicazione della natura delle entrate per categorie di utenza e/o di servizio prestato:

E' garantita la presenza di nr. 01 custode per nr. 03 ore ogni giorno feriale negli orari di apertura del cimitero nonché la presenza del personale necessario (uno/due operai) per le inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni o traslazione di salme.

Il personale impiegato nello svolgimento del servizio è soggetto a tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro ed agli accordi decentrati in essere nel territorio del Comune di Bergamo.

Sono a carico della ditta appaltatrice gli oneri derivanti dalle dotazioni fornite al personale per garantire il regolare svolgimento del servizio quali macchinari, attrezzi manuali, attrezzature protettive ed antinfortunistiche, prodotti detergenti, disinfettanti, presidi idonei e specialistici di cui al D.Lgs. 81/2008 nonché di una divisa decorosa.

Le tariffe applicate all'utenza sono quelle stabilite con deliberazione nr. 158 del 05.12.2019 e precisamente:

OSSARI: durata concessione 30 anni a € 200,00 rinnovo per anni 10 a € 100,00

URNE CINERARIE: durata concessione 30 anni a €. 400,00 rinnovo per anni 10 a €. 200,00

LOCULI durata concessione anni 30 : per residenti € 1.100,00 rinnovo alla scadenza anni 10 € 500,00 ; non residenti € 2.000,00 rinnovo alla scadenza anni 10 € 500,00 • per effetto di traslazioni intracimiteriali: ° durata nuovo contratto anni 20 € 800,00 rinnovo alla scadenza anni 10 € 500,00

TOMBE DI FAMIGLIA • tomba a 1 posto durata della concessione 99 anni ° residenti € 1.500,00 ° non residenti € 2.000,00 • tomba a 3 posti durata della concessione 99 anni ° residenti € 1.500,00 ogni vano ° non residenti € 2.000,00 ogni vano • tomba a 6 posti durata della concessione 99 anno ° residenti € 1.500,00 ogni vano ° non residenti € 2.000,00 ogni vano

CAPPELLE DI FAMIGLIA • durata concessione 99 anni € 30.000,00

COSTI PER TRASLAZIONE INTRACIMITERIALE, APERTURA E CHIUSURA LOCULI • quota fissa complessiva pari a € 200,00

CANONE TUMULAZIONE PROVVISORIA • quota fissa per l'utilizzo del vano € 8,00 al mese

TUMULAZIONE IN TOMBE DI FAMIGLIA • quota fissa complessiva pari a € 300,00

INUMAZIONE IN CAMPO COMUNE • durata concessione 10 anni a € 300,00

INUMAZIONE IN CAMPO DI MINERALIZZAZIONE • durata concessione 5 anni a € 200,00
ESTUMULAZIONI/ESUMAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE DA COLOMBARO/LOCULO, GIARDINETTO, TOMBA E DA CAMPO COMUNE CON SMALTIMENTO RIFIUTI • quota fissa pari a € 560,00;

CREMAZIONE PER RESTI MORTALI IN ALTERNATIVA AL CAMPO DI MINERALIZZAZIONE • quota fissa pari a € 650,00

CASSETTA DI ZINCO PER RESTI MORTALI • quota fissa € 30,00

Nell'anno 2024 l'introito è stato pari ad €. 41.500,00

Natura delle entrate: proventi da concessioni loculi, traslazioni, cremazioni

Qualità del servizio

Qualità contrattuale

Definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità alle informazioni e canali di comunicazione, etc...) - gestito dal Comune

Tempi di risposta alle richieste di attivazione del servizio - gestito dal Comune

Tempi di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio - gestito dal Comune

Tempi di attivazione del servizio - gestito dal Comune

Tempo di risposta motivata ai reclami- gestito dal Comune

Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati- gestito dal Comune

Tempo di intervento in caso di segnalazione per disservizi - nel caso la tipologia del disservizio coinvolga la ditta appaltatrice, i tempi di interventi sono previsti nell'arco delle 24 ore; negli altri casi è previsto l'intervento dell'ente

Cicli di pulizia programmata: la ditta appaltatrice provvede alla pulizia dell'area interna del cimitero nonché alle opere di giardinaggio afferenti al taglio dell'erba.

Viene svolta giornalmente la pulizia relativa alle zone pavimentate entro e fuori le mura perimetrali del Cimitero, ai servizi igienici, ai vialetti inghiaiaati. La ditta effettua inoltre la pulizia giornaliera delle ceste adibiti a raccolta dei rifiuti ed all'area attorno agli stessi.

Settimanalmente provvede alla pulizia della camera mortuaria; ogni quindici giorni è effettuata la pulizia dei porticati, cappelle e magazzini, mensilmente le zone pavimentate coperte e trimestralmente i locali adibiti a ricovero dei mezzi.

Carta dei servizi : pur non essendoci una carta dei servizi è comunque garantita nello svolgimento del servizio:

- la continuità del servizio poiché la ditta si impegna a fornire un servizio continuo e regolare secondo le modalità previste;
- la partecipazione e trasparenza dell'utente sia per tutelare la corretta erogazione del servizio sia per favorire la collaborazione, garantendo l'accesso alle informazioni e dando riscontro alle segnalazioni;
- l'efficienza e l'efficacia essendo il servizio erogato conforme ai principi di sostenibilità e qualità del servizio
- la cortesia e comportamento consono al carattere del servizio e del luogo in cui si svolge;
- la sicurezza, tutela dell'ambiente e della salute sia dei cittadini che dei lavoratori ;

Modalità di pagamento e/o rateizzazioni – trattasi di un aspetto gestito dall'ente. La riscossione avviene mediante pago PA e la gestione delle eventuali richieste di rateizzazione, avviene nel rispetto del Regolamento delle Entrate dell'ente.

Qualità tecnica

Mappatura delle attività relative al servizio - Le attività del servizio sono ben definite nel capitolato di affidamento

Mappatura delle attrezzature e dei mezzi - In fase di aggiudicazione del servizio , si è provveduto alla consegna delle attrezzature comunale in dotazione del cimitero. Alla ditta , oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, spetta la fornitura sia di attrezzature che di arredi che risultassero deteriorati (montafretri, corde, barelle, cestini, annaffiatori, scope, ecc...). Il direttore del cimitero ha provveduto alla compilazione ed aggiornamento dell'inventario dei mobili e degli attrezzi in dotazione

Predisposizione di un piano di controlli periodici – Dai controlli periodici effettuati in merito alla gestione ed andamento del servizio non sono emerse criticità o disservizi di nessuna natura

Obblighi in materia di sicurezza del servizio – è verificata il rispetto degli obblighi di sicurezza del servizio in base alla normativa vigente

Accessibilità agli utenti disabili – parametro garantito

Qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico

Agevolazioni tariffarie : le tariffe applicate incassate dall'ente sono quelle stabilite con deliberazione nr. 158 del 05.12.2019 e con deliberazione nr. 34 del 28.10.2021. Non sono previste agevolazioni tariffarie

Obblighi contrattuali

Obblighi contrattuali

Obblighi previsti nel contratto di servizio	Raggiungimento
L'Appaltatore impiega n. 1 custode per tre ore ogni giorno feriali (sei giorni/settimana) negli orari di apertura del Cimitero ? (Art. 24 – Capitolato)	SI
L'Appaltatore ha nominato e comunicato all'ente il nominativo del Direttore del cimitero al quale compete di disporre e vigilare su tutte le operazioni riguardanti la gestione del servizio ? (Art. 22 – Capitolato)	SI
L'Appaltatore dota il proprio personale di tutti i dispositivi di protezione individuale (scarpe antinfortunistiche, maschere, caschi protettivi, guanti antistrappo, tute, ecc.) nonché di indumenti, mezzi e presidi idonei e specialistici di cui al D.Lgs. 81/2008? (Art. 23 -24– Capitolato)	SI
L'Appaltatore ha predisposto prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori redatto secondo quanto previsto dalla normativa vigente? (Art. 30 – Capitolato)	SI
L'Appaltatore, qualora si sia verificata la situazione, ha avvertito subito l'Ufficio Tecnico venuto a conoscenza di inconvenienti anche a lui non imputabili, che abbiano impedito il regolare svolgimento del servizio (Art. 29 – Capitolato)	SI

Vincoli

Fatta eccezione per la normativa di settore, non vi sono particolari vincoli imposti per lo svolgimento del servizio

Considerazioni finali

Sulla base della verifica effettuata la gestione del servizio può dirsi coerente con i criteri di efficienza, efficacia ed economicità cui l'azione amministrativa deve tendere risultando al contempo idonea a soddisfare i bisogni della collettività.

Illuminazione votiva

Natura e descrizione del servizio

Natura e descrizione del servizio pubblico locale

Si riporta di seguito la natura e la tipologia del servizio pubblico locale, fornendo altresì una sintetica descrizione delle caratteristiche tecniche ed economiche che lo caratterizzano rispetto alla comunitàe territori serviti.

Servizio di illuminazione votiva

Contratto di servizio

Oggetto: il servizio di illuminazione votiva ha per oggetto la gestione e manutenzione di quella parte dell'impianto elettrico presente nei Cimiteri comunali che consente di mantenere per motivi legati al culto dei defunti, una luce sempre accesa 24 ore al giorno per tutto l'anno, tramite le lampade e/o punti luce in corrispondenza di ciascuna sepoltura.

In particolare lo svolgimento del servizio implica :

- gestione e manutenzione delle lampade votive e degli impianti connessi nonché la relativa installazione e allacciamento a favore di chiunque ne faccia richiesta;
- ampliamento dell'impianto in qualsiasi punto del cimitero sia necessario, a cura e spese del concessionario previa autorizzazione dell'amministrazione comunale;
- lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione compresi gli interventi che si rendano necessari a seguito delle esumazioni periodiche che si verificano nei campi a sterro;
- realizzazione per i sepolcri di nuova costruzione di tutti i lavori necessari per estendere la rete di distribuzione;
- ricambio lampade led;
- dislaccio, dismissione e rimozione in caso di esumazioni e inumazioni;

Data di approvazione, durata – scadenza affidamento: il contratto ha validità di 15 anni con decorrenza dal 07/11/2015 e sino al 06/11/2030.

Valore complessivo e su base annua del servizio affidato: il compenso annuo di Euro 800,00 (ottocentoeuro/00 al netto dell' I.V.A di legge, per un totale, per quindici anni, di €. 12.000,00 oltre all'I.V.A di legge.

Criteri tariffari: l'importo contrattuale è stato definito con deliberazione della Giunta comunale nr. 06 del 16.01.2003 in considerazione degli oneri posti a carico della ditta appaltatrice relativamente alla manutenzione dell'impianto elettrico.

Principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei

servizi per gli utenti:

- La ditta appaltatrice è obbligata all'osservanza , in ogni caso, delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, e che fossero emanati durante l'esecuzione del contratto, relativi alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie professionali; di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni e sulla sicurezza dei lavoratori; di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, con particolare riferimento alle leggi antimafia;
- La ditta appaltatrice è altresì obbligata all'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge regionale 18/11/2003 n. 22 ed al D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 contenente norme in materia ambientale; al D.P.R. nr. 285/1990, alle circolari del Ministero della Sanità, al Regolamento di polizia mortuaria ed all'intera normativa e relative interpretazioni vigenti in materia;
- Le tariffe cimiteriali applicate agli utenti e da corrispondersi all'A.C. sono quelle stabilite con deliberazione G.C. nr. 158 del 05.12.2019

Sistema di monitoraggio – controllo

Struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio, e relative modalità, ovvero sistema di controlli sulle società non quotate ex art. 147-quater, Tuel (descrivere tipologia, struttura e consistenza).

I controlli sul corretto svolgimento del servizio sono svolti dal personale dell'Ufficio Tecnico Comunale. In particolare, ogni intervento di manutenzione posto in essere dalla ditta appaltatrice deve garantire la piena efficienza degli impianti nonché l'eventuale ripristino di quelli non più efficienti per qualsiasi causa compresi gli eventi eccezionali.

Identificazione del soggetto affidatario

Identificazione del soggetto affidatario

Per ciascun soggetto affidatario si procede con l'indicare i dati identificativi, l'oggetto sociale e altri elementi ritenuti utili ai fini della verifica.

La Società Epis Felice S.r.l. on sede in Corso Europa, 25 24020 Scanzorosciate partita iva 01626770166 , numero di iscrizione nel registro delle imprese di Bergamo , R.E.A. n. 223556 .

Andamento economico

Costo pro capite (per utente e/o cittadino) e complessivo, nell'ultimo triennio:

Essendo in capo alla ditta appaltatrice tutti gli oneri connessi alla gestione del servizio, non vi sono costi pro capite imputabili agli utenti. Le tariffe applicate all'utenza sono quelle stabilite per l'anno 2023, con deliberazione di Giunta nr 124 del 19.09.2023

Costi di competenza del servizio nell'ultimo triennio, con indicazione dei costi diretti ed indiretti; ricavi di competenza dal servizio nell'ultimo triennio, con indicazione degli importi riscossi e dei crediti maturati, con relativa annualità di formazione:

Nell'ultimo triennio non si registrano costi relativi al servizio a carico dell'ente . Gli importi riscossi nel triennio sono pari ad €. 2.928,00 e rappresentano un canone annuo fisso

N. personale addetto al servizio, tipologia di inquadramento, costo complessivo ed unitario; tariffazione, con indicazione della natura delle entrate per categorie di utenza e/o di servizio prestato:

E' garantita la presenza di nr. 01 operatore presso il cimitero per un'ora per un giorno al mese. Il personale impiegato nello svolgimento del servizio è soggetto a tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro ed agli accordi decentrati in essere nel territorio del Comune di Bergamo.

Le tariffe applicate all'utenza sono quelle stabilite con deliberazione nr. 124 del 19.09.2023 e precisamente:

canone annuo € 12,57 + IVA e spese postali – allacciamento loculi/ossari € 10,46 + IVA - allacciamento tombe comuni € 13,93 + IVA

I corrispettivi dovuti per l'attivazione del servizio da parte dell'utenza sono introitati dalla ditta appaltatrice che versa all'ente il corrispettivo dovuto a titolo di canone annuale.

Nell'anno 2024 l'introito è stato pari ad 976,00

Natura delle entrate: canone di concessione del servizio

Qualità del servizio

Qualità contrattuale

Definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità alle informazioni e canali di comunicazione, etc...) - le procedure definite risultano chiare, comprensibili e trasparenti

Tempi di risposta alle richieste di attivazione del servizio - 15 giorni

Tempi di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio - congrui

Tempi di attivazione del servizio – tempestivi

Tempo di risposta motivata ai reclami- congrui

Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati- congrui

Tempo di intervento in caso di segnalazione per disservizi - tempestivo

Cicli di pulizia programmata: la natura del servizio non contempla specifiche modalità di pulizia degli impianti; tuttavia a seguito di interventi di sostituzione o di manutenzione straordinaria è obbligo in capo al gestore del servizio il ripristino della situazione preesistente.

Carta dei servizi : pur non essendoci una carta dei servizi è comunque garantita nello svolgimento del servizio:

- la continuità del servizio poiché la ditta si impegna a garantire il funzionamento degli impianti fornendo annualmente un rapporto di verifica redatto secondo i disposti delle norme CEI
- la partecipazione e trasparenza dell'utente sia per tutelare la corretta erogazione del servizio sia per favorire la collaborazione; i rapporti con gli utenti devono essere improntati alla massima correttezza, gentilezza e decoro e conformarsi al contesto ed alle peculiarità del servizio;
- l'efficienza e l'efficacia essendo il servizio erogato conforme ai principi di sostenibilità e qualità del servizio
- la sicurezza, tutela dell'ambiente e della salute essendo gli allacciamenti realizzati osservando le vigenti normative in materia di norme tecniche UNI e CEI ;

Modalità di pagamento e/o rateizzazioni – la riscossione avviene mediante bollettino postale e considerata l'esiguità della somma non sono previste forme di rateazione

Qualità tecnica

Mappatura delle attività relative al servizio - Oltre all'attività di gestione e manutenzione delle lampade votive e degli impianti connessi, all'installazione ed all'attivazione dei nuovi allacciamenti, è previsto il rifacimento dell'impianto elettrico e realizzazione delle opere murarie connesse all'allacciamento per nr 240 nuovi loculi

Mappatura delle attrezzature e dei mezzi - non applicabile

Predisposizione di un piano di controlli periodici – Dai controlli periodici effettuati in merito alla gestione del servizio non sono emerse criticità o disservizi di nessuna natura

Obblighi in materia di sicurezza del servizio – è verificata il rispetto degli obblighi di sicurezza del servizio in base alla normativa vigente

Accessibilità agli utenti disabili – parametro garantito

Qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico

Agevolazioni tariffarie : le tariffe applicate sono quelle stabilite con deliberazione nr. 124 del 19.09.2023. Non sono previste agevolazioni tariffarie

Obblighi contrattuali

Obblighi contrattuali

Obblighi previsti	Raggiungimento
L'Appaltatore utilizza materiali certificati a norma delle vigenti leggi e realizza impianti secondo le norme CEI 64-8 e s.m.i. certificandoli ai sensi del D.M. 37/08?	SI
L'Appaltatore in caso di esumazioni nei campi a sterro provvede alla dismissione e messa in sicurezza degli impianti obsoleti nel rispetto delle vigenti normative in materia e con obbligo di rilascio delle certificazioni di conformità?	SI
L'Appaltatore adotta criteri progettuali per l'esecuzione degli impianti di illuminazione votiva di nuova installazione in conformità ai disposti indicati dalle norme del Comitato Elettronico Italiano?	SI
L'Appaltatore attiva il proprio Responsabile della Sicurezza qualora durante l'esecuzione di lavori autorizzati dall'Amministrazione, si verificano situazioni anomale, anche di tipo igienico, e/o bisognose di valutazioni specialistiche?	SI

Vincoli

Fatta eccezione per la normativa di settore, non vi sono particolari vincoli imposti per lo svolgimento del servizio

Considerazioni finali

Sulla base della verifica effettuata può dirsi che il servizio è gestito nel rispetto delle normative di settore. Non sono emerse criticità né contestazioni da parte degli utenti

Servizio di igiene ambientale – servizio a rete gestito in house providing

Si riporta di seguito relazione sulla gestione del servizio integrato di igiene ambientale affidato alla Società Servizi Comunali S.p.A. mediante l'istituto dell' house providing che costituirà allegato al provvedimento di revisione periodica delle partecipate.

Natura e descrizione del servizio

L'oggetto del Servizio di Igiene Ambientale è individuato dall'art. 183, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «*Norme in materia ambientale*» (c.d. Codice dell'ambiente) a mente del quale il servizio comprende le attività di *“raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura”*.

È ormai consolidato l'orientamento che considera il servizio in questione in termini di servizio pubblico locale e, nello specifico, quale servizio a rilevanza economica, tenuto conto della struttura dello stesso, delle concrete modalità del suo espletamento, dei suoi specifici connotati economico-organizzativi e, soprattutto, della disciplina normativa a esso applicabile.

Come riconosciuto dai magistrati contabili, *«la natura del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è quella di servizio pubblico locale di rilevanza economica (Consiglio di Stato, Sez. V, 3 maggio 2012 n. 2537), in quanto reso direttamente al singolo cittadino, con pagamento da parte dell'utente di una tariffa, obbligatoria per legge, di importo tale da coprire interamente il costo del servizio (cfr. art. 238 D.Lgs. n. 152/2006 e, prima, art. 49 D.Lgs. n. 22/1997)»* (C. Conti, Lombardia, sez. contr., parere del 27 giugno 2013, n. 263). Ed ancora, (C. Conti – Lombardia, parere n. 531/2012/PAR del 17 dicembre 2012), secondo cui **“la natura del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è quella di servizio pubblico locale di rilevanza economica in quanto reso direttamente al singolo cittadino, con pagamento da parte dell'utente di una tariffa, obbligatoria per legge, di importo tale da coprire interamente il costo del servizio (cfr. art. 238 D.Lgs. n. 152/2006 e, prima, art. 49 D.Lgs. n. 22/1997)”**. La suddetta qualificazione del servizio di igiene ambientale risulta confermata anche dalla giurisprudenza amministrativa che ha avuto occasione di occuparsi del tema (Consiglio di Stato, Sez. V, 8 marzo 2011, n. 1447 e Consiglio di Stato, Sez. V, 3 maggio 2012, n. 2537), pure in relazione all'ipotesi in cui l'Amministrazione stipuli un contratto di appalto, sempre che l'attività sia rivolta direttamente all'utenza e che quest'ultima sia chiamata a pagare un compenso, o tariffa, per la fruizione del servizio (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2537/2012 cit.).

Oggi è lo stesso impianto normativo – e, in particolare, il comma 1-bis dell'art. 3-bis, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 così come modificato dal D.Lgs. n. 201/2022 – che qualifica le prestazioni di gestione dei rifiuti urbani in termini di servizio pubblico locale a rilevanza economica precisando che *“Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani...[omissis...] sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56”*.

□ **Gli ambiti o bacini territoriali e Regione Lombardia**

Ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. 13/08/2011, n. 138, e s.m.i. le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012.

Precisa il comma 6-bis del medesimo art. 3-bis, che *"Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica si intendono riferite, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani e ai settori sottoposti alla regolazione ad opera di un'autorità indipendente"*.

L'art. 200 D.Lgs. n. 152/2006 (T.U. Ambiente), rubricato *"Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani"*, ribadisce che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati "ATO", delimitati dal piano regionale di gestione dei rifiuti secondo i seguenti criteri:

- a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;
- c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO;
- d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;
- e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;
- f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.

Aggiunge l'art. 202 T.U. Ambiente, che *"L'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali"*.

A tutt'oggi Regione Lombardia non ha istituito – in relazione al servizio di gestione dei rifiuti urbani – gli ATO. Si rende così applicabile l'art. 198, comma 1, del citato T.U. Ambiente, a mente del quale sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'ente di governo dell'ambito, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (c.d. T.U.E.L.).

A seguito della sopravvenuta abrogazione del sopra citato 5° comma dell'art. 113 del T.U.E.L., la lacuna normativa è stata colmata dall'applicazione dei principi comunitari in materia di affidamento di pubblici servizi - come peraltro specifica il già citato art. 202 T.U. Ambiente - principi che fanno sostanziale riferimento ai medesimi moduli organizzativi già individuati dalla norma abrogata.

Inoltre, stante l'abrogazione referendaria dell'art. 23-bis del D.L. n. 112/2008 e la declaratoria di incostituzionalità (sentenza Corte Costituzionale n. 199/2012) dell'art. 4 del D.L. n. 138/2011 e le ragioni del quesito referendario (lasciare maggiore scelta agli enti locali sulle forme di gestione dei servizi pubblici locali, anche mediante internalizzazione e società *in house*), l'affidamento dei servizi pubblici locali risulta oggi disciplinato dalla normativa di matrice comunitaria.

Il punto è stato ribadito anche nella delega contenuta nella Legge n. 124/2015, recante *“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*, che in materia di pubblici servizi locali indica come criterio direttivo la *“individuazione, anche per tutti i casi in cui non sussistano i presupposti della concorrenza nel mercato, delle modalità di gestione o di conferimento della gestione dei servizi nel rispetto dei principi dell'ordinamento europeo, ivi compresi quelli in materia di auto-produzione, e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di autonomia organizzativa, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità”* (art. 19, comma 1, lett. e).

Peraltro, anche l'art. 8 della Legge 5 agosto 2022, n. 118 (*“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”*), recante delega al Governo in materia di servizi pubblici locali, individua, quale principio e criterio direttivo dei futuri interventi normativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, la *“razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici, nonché la durata dei relativi rapporti contrattuali, nel rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza”* (art. 8, co. 2, lett. f).

È comunque previsto, ai sensi dell'art. 200, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006, la possibilità, da parte delle Regioni, di adottare *“modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali”*, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente.

Inoltre, l'art. 201, comma 1 specifiche che: *“Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti”*.

□ **Normativa regionale**

La L.R. 26/03 disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale per le materie ricadenti nell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, i servizi locali di interesse economico generale e garantisce che siano erogati per la soddisfazione dei bisogni dell'utente secondo criteri di qualità, efficienza ed efficacia e in condizioni di sicurezza, uguaglianza, equità e solidarietà. I servizi locali di interesse economico generale sono caratterizzati dalla universalità della

prestazione e dalla accessibilità dei prezzi. I prezzi sono commisurati per qualità e quantità alle erogazioni e calcolati in assoluta trasparenza. Rientra nella disciplina della legge la gestione dei rifiuti urbani.

In Lombardia, nel settore dell'igiene ambientale, non è stata data attuazione al modello organizzativo “*su area vasta*” delineato dall'art. 3-bis, D.L. n.138/2011 e, nel territorio regionale, gli ambiti territoriali ottimali, per il servizio di igiene ambientale, non sono stati istituiti.

Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 200, c. 7, D.Lgs. n. 152/2006, ha, infatti, optato per un modello organizzativo della gestione dei rifiuti che non prevede l'istituzione di ambiti territoriali ottimali - come peraltro confermato dal Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con d.G.R. n. X/1990 del 20 giugno 2014 (v. p.129, in cui si trova affermato che “*l'impostazione consolidata in Regione Lombardia è in linea con l'art. 200 comma 7 del D.Lgs. n. 152/06 e viene confermata nel presente Programma*” – “*La L.R. n. 26/03, attribuisce ai Comuni la funzione dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla programmazione regionale e dai piani provinciali. L'impostazione consolidata in Regione Lombardia è perciò in linea con l'art. 200 comma 7 del D.Lgs. n. 152/06 e viene confermata nel presente Programma*”).

Tale impostazione risulta confermata da ultimo, dalla delibera di Giunta Regionale n. 6408 del 23/05/2022 di approvazione dell'Aggiornamento del Programma Regionale di Gestione (PRGR) dei Rifiuti, comprensivo del Programma delle Aree Inquinata (PRB). Dalla relazione allegata alla delibera della Giunta Regionale emerge che “**4.5.1 Il sistema integrato di gestione dei rifiuti lombardo e la sua organizzazione:** In Regione Lombardia il modello di gestione adottato è quello delineato nell'art. 200 comma 7 del D.Lgs. 152/06, che consente alle Regioni di adottare “**modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali**” rispetto al modello proposto dall'art. 200 comma 1, subordinando tale facoltà alla predisposizione da parte delle medesime regioni di “un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri e alle linee guida riservati, in materia allo Stato, ai sensi dell'art. 195” del medesimo codice ambiente. Regione Lombardia fin dal 2003 ha organizzato il proprio sistema integrato di gestione dei rifiuti in modo alternativo rispetto all'organizzazione per ATO, approvando la Legge Regionale n. 26 del 2003 che attribuisce ai Comuni la funzione dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla programmazione regionale. Non è più richiesta, dal 2015 a seguito delle modifiche normative regionali, la pianificazione a livello provinciale che è stata sostituita unicamente da una relazione di dettaglio sui criteri localizzativi che rimane in capo alla Province ed è approvata con delibera di giunta Regionale. L'impostazione consolidata in Regione Lombardia è perciò in linea con l'art. 200 comma 7 del D.Lgs. n. 152/06 e viene confermata nel presente Programma. (v. pagg. 108 – 112).

La conseguenza di quanto sopra rilevato è che, in assenza di difformi interventi di natura organizzativa adottati dai competenti organi e strutture regionali, **rimane tuttora intestata ai Comuni lombardi la facoltà di procedere in forma singola all'assegnazione del servizio di igiene ambientale nel rispetto delle modalità consentite dall'ordinamento comunitario.**

Riportando quanto indicato nella Relazione 286/2024/I/RIF ARERA ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, denominata "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" si afferma che relativamente alla Regione Lombardia "... in considerazione dell'adozione del modello alternativo o in deroga a quello degli Ambiti Territoriali Ottimali (ai sensi dell'articolo 200, comma 7, del D.lgs. 152/06), sono i Comuni ad organizzare la gestione dei rifiuti urbani e ad affidare il relativo servizio, *"nel rispetto delle indicazioni fornite dalla programmazione regionale e dalle linee guida regionali"*.

Ricognizione degli atti di affidamento per la gestione del servizio

Nel presente paragrafo saranno elencati i principali passaggi e atti assunti dal Comune relativamente all'affidamento del servizio di igiene urbana alla Società *in house*, Servizi Comunali S.p.A.

- Servizi Comunali S.p.A. è una società a capitale interamente pubblico. Nata nel 1997 con le modalità previste dall'art. 22 - comma 3°, lett. e) della legge 08.06.1990 n. 142, che individuava le forme di gestione dei servizi pubblici locali, oggi la società è compartecipata da più di 100 Comuni delle Province di Bergamo, Brescia, Milano e Cremona e dalla Comunità Montana Laghi Bergamaschi
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 25/11/2022, il comune di Albano Sant'Alessandro ha affidato alla predetta Società, mediante l'istituto dell'*"in house providing"*, la gestione dei servizi di igiene ambientale con scadenza fissata alla data del 31/12/2032;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24.07.2024 è stato adeguato il contratto di servizio allo schema previsto da ARERA.

Allo stato attuale, come meglio infra si dirà:

- a) la Società risponda ai requisiti di legge;
- b) i servizi affidati alla Società sono conformi alle esigenze e agli obiettivi del Comune;
- c) il costo dei servizi affidati risulta congruo rispetto a quanto offerto dal mercato, avuto riguardo all'oggetto e al valore delle prestazioni;
- d) i costi dei servizi affidati risultano nel loro complesso *"convenienti"*, tenuto conto anche dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Di seguito verranno esaminati, con i pertinenti richiami alla disciplina normativa e alla giurisprudenza formatasi in materia, le caratteristiche e le condizioni che consentono la gestione del servizio integrato di igiene ambientale mediante il ricorso all'istituto dell'*in house providing*.

Oggetto sociale della Società Servizi Comunali S.p.A.

La società ha per oggetto la produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi. In particolare, e senza pretesa di completezza, la società ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici degli enti locali soci, ivi compresa l'esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi finalizzati a questo scopo e quindi più

dettagliatamente:

- a) la raccolta, differenziata e non, di qualsivoglia genere di rifiuto, il suo trasporto, smaltimento o recupero e quindi l'autotrasporto di cose per conto proprio e per conto di terzi, la gestione di impianti di stoccaggio, di compostaggio, di trattamento, di inertizzazione, di discarica, di termovalorizzazione e di tutte quelle tecnologie complesse atte alla riduzione, valorizzazione, riutilizzo, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti comunque denominati e classificati;
- b) la salvaguardia ambientale e la sua sanificazione, l'igiene urbana e le attività inerenti;
- c) la gestione delle piattaforme ecologiche comunali e sovracomunali di qualunque tipologia o grado, dei centri di raccolta dei rifiuti, delle stazioni di trasferimento dei rifiuti;
- d) nei limiti posti dalla normativa in tema di servizio idrico integrato, la costruzione, la manutenzione e la gestione degli impianti necessari al ciclo completo delle acque quali, ad esempio, le fonti di captazione, gli acquedotti, le fognature e i depuratori; lo svolgimento di attività di ricerca di risorse idriche e di iniziative rivolte al risparmio e alla valorizzazione del patrimonio idrico;
- e) l'attività di riscossione, anche coattiva, di liquidazione ed accertamento e la gestione delle entrate connesse alle attività indicate alle lettere precedenti e anche di quelle tributarie e patrimoniali eventualmente affidate dagli enti locali soci;
- f) produzione di energia tramite impianti di gassificazione dei rifiuti organici e delle deiezioni animali e delle biomasse in genere.

Moduli Organizzativi per la gestione del Servizio di Igiene Urbana

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 gli enti locali possono provvedere all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- c) affidamento a società *in house*, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;
- d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

L'articolo 17 del cit. D.Lgs. n. 201/2022 prevede inoltre che *"1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016."*

Tra i moduli organizzativi per la gestione dei pubblici servizi locali è, pertanto, confermata la possibilità per gli enti locali di affidare un servizio mediante l'istituto dell'*in house providing*.

Gli articoli 16² e 4³, comma 2, D. Lgs. n. 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*), prevedono altresì che *“le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate nel medesimo art. 4 e tra le quali sono ricomprese quelle relativa alla produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi.”*

Ai sensi del nuovo Codice sugli appalti pubblici (D. Lgs. n. 36/2023 - art. 7), infine, *“1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea. 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato. [omissis]”*

Disciplina dell'istituto in house

L'ordinamento europeo, dapprima a livello giurisprudenziale e successivamente a livello normativo (art. 12 direttiva n. 2014/24/UE) ha individuato tre condizioni subordinatamente alle quali è consentito procedere all'affidamento *“in house”* di servizi pubblici locali:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;

2 Art. 16. Società in house

1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

3 Art. 4. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

La disciplina dell'*in house* è dettata, oltreché dalle norme UE, dal Testo unico della società a partecipazione pubblica (art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016), dall'art. 7 del nuovo Codice dei contratti pubblici, il D.Lgs. n. 36/2023, efficace dal 1° luglio 2023 e, sino al 30/06/2023, dagli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016 (sino al 30/6/2023). A queste norme si deve aggiungere il D.Lgs. n. 201 del 23/12/2022 di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, che all'art. 17 si occupa di affidamenti a società *in house*.

Con l'entrata in vigore nel nuovo Codice degli Appalti pubblici (D.Lgs. n. 32/2023) che ha abrogato il D.Lgs. n. 50/2016 e, per l'effetto, la disciplina sull'*in house* in esso contenuta (art. 5 e art. 192), l'*in house* è prevalentemente disciplinato, nelle sue caratteristiche salienti, dal D.Lgs. n. 175/2016 che all'art. 2 definisce, tra le altre cose:

- a) il controllo analogo (art. 2 lettera c))
- b) il controllo analogo congiunto (art. 2 lettera d))
- c) la società *in house* (art. 2 lettera o))

A mente dell'art. 16 del citato decreto “1. *Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata [Omissis]* 3. *Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.* 3-bis. *La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società*”. L'accesso all'istituto dell'*in house*, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 175/2016 è, pertanto, consentito in presenza dei seguenti requisiti:

- 1) **Capitale pubblico**: art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016
- 2) **Controllo analogo o controllo analogo congiunto** esercitato dall'Ente affidante sulla società *in house*: art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016.

- «*controllo analogo*»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;
- «*controllo analogo congiunto*»: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Come già sopra anticipato tale articolo è stato abrogato con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 32/2023.

Si rammenta che ai sensi del citato articolo “*Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono*

soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) *gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;*
- b) *tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;*
- c) *la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.*

Nonostante la sua abrogazione, si ritiene che le condizioni in esso elencate, siano un parametro ancora valido per valutare la sussistenza del controllo analogo congiunto da parte del Comune sulla propria Società *in house*.

Recentemente, il TAR LOMBARDIA - MILANO, SEZ. IV - sentenza 12 giugno 2023 n. 1441 ha precisato che *“devono ritenersi sussistenti tutti i requisiti individuati dal comma 5, art. 5, lettere ‘a’, ‘b’ e ‘c’, D.Lgs. n. 50 del 2016, per potersi legittimamente disporre l’affidamento diretto di un servizio, nel caso di controllo analogo congiunto e di affidamento in house di servizi da parte di pubbliche amministrazioni, quale modalità di gestione alternativa all’esternalizzazione, nella quale i servizi pubblici vengono affidati ad un soggetto che, sia pur formalmente distinto dall’amministrazione agente e avente di regola forma societaria, è nella sostanza a essa riconducibile, poiché la P.A. vi esercita un controllo analogo a quello posto in essere sui propri servizi interni. Proprio in virtù di questa sostanziale coincidenza soggettiva, l’affidamento prescinde dall’espletamento di procedure concorsuali di selezione del contraente”*

- 3) **Limite di fatturato:** 80% del fatturato della società *in house* deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’ente pubblico

Come sopra precisato, il modello dell’*“in house providing”* consente alle pubbliche amministrazioni di provvedere all’autoproduzione di beni e servizi, per tale motivo tale tipologia di affidamenti è sottratta all’applicazione della disciplina degli appalti pubblici (art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023). Si tratta di autoproduzione poiché l’amministrazione opera attraverso degli organismi sui quali esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Su tali organismi, l’amministrazione è in grado di esprimere un’influenza determinante su obiettivi strategici e decisioni significative.

La giurisprudenza amministrativa ha manifestando un atteggiamento per certi versi *“conservativo”*, passando dal vedere l’*in house* come tipologia ordinaria di affidamento, la cui scelta era rimessa al prudente apprezzamento dell’Amministrazione costituendo *“una delle ordinarie forme organizzative di conferimento della titolarità del servizio, la cui individuazione, in concreto, è rimessa alle amministrazioni sulla base di un mero giudizio di opportunità e convenienza economica”* (ex multis Cons. di Stato sez. V, n. 3554/2017; Sez. III, n. 4902/2017; sez. V n. 257/2015, che ha rilevato come la decisione dell’amministrazione, ove motivata, sfugge dal sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salva l’ipotesi di macroscopico travisamento dei fatti o di illogicità manifesta), al concepire l’*in house* in posizione subalterna all’affidamento del servizio mediante gara pubblica (Cons. di Stato n. 8028/2020; TAR Lombardia, Brescia, 280 e 281/2021).

Il Consiglio di Stato, tuttavia, con sentenze n. 07023/2021, 07022/2021, 07093/2021 in ordine a tre

ricorsi promossi da operatori economici privati avverso affidamenti *in house* deliberati proprio a favore di Servizi Comunali S.p.A. dai comuni di Cologne, Albino e Coccaglio, ha chiarito la portata dell'istituto e le maglie entro il quale esso può operare, dichiarando la piena legittimità dell'istituto e degli affidamenti medesimi e statuendo la perfetta corrispondenza tra il dettato normativo (in particolare, l'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016) ed il contenuto della relazione ex art. 34, commi 20 e 21, del D.L. n. 179/2021 (oggi sostituita dalla relazione ex art. 14 e 17 del D.Lgs. n. 201/2022). La legittimità dell'istituto e delle scelte operate dai comuni, seppure dichiarata in tutte e tre le sentenze, è particolarmente definita nella sentenza n. 07023/2021 riguardante il contenzioso relativo al Comune di Albino, laddove il Consiglio di Stato al punto 15⁴, afferma che "l'obbligo motivazionale che si impone all'Ente refluiscie, sul piano istruttorio, nella attribuzione alla stessa Amministrazione della scelta, anch'essa tipicamente discrezionale, in ordine alle modalità più appropriate a percepire, in relazione alla concreta situazione di fatto, i dati necessari al fine di compiere, in maniera oggettiva quanto completa, la predetta valutazione di "preferenza". Le valutazioni da esprimere possono essere accorpate in un'unica motivazione che esponga in modo "ragionevole e plausibile le ragioni che, nel caso concreto" hanno condotto l'amministrazione a scegliere il modello dell'*in house* rispetto all'esternalizzazione".

La sentenza prosegue poi, al punto 16, affermando che "la verifica del giudice amministrativo dovrà pertanto, arrestarsi allo scrutinio esogeno della funzione amministrativa esercitata avuto riguardo alla idoneità delle modalità sottese alla scelta a fornire un quadro attendibile ed esaustivo della realtà fattuale".

In maniera più sintetica, ma altrettanto efficace, la sentenza relativa all'affidamento del Comune di Cologne (n. 07022/2021) al punto 19, afferma che "ferma la declaratoria di irricevibilità del ricorso (promosso da Aprica s.p.a.) anche nel merito tutte le censure articolate si appalesano infondate, alla stregua dell'ampia istruttoria e motivazione posta a corredo della scelta di ricorrere all'*in house* e alle soluzioni societarie per garantire il controllo analogo".

Analogamente con sentenza n. 07093/2021 il Consiglio di Stato ha ritenuto sufficientemente motivata la scelta dell'*in house* da parte del Comune di Coccaglio e adeguatamente giustificato il mancato ricorso al mercato, a fronte di una serie di benefici e vantaggi, non solo economici, derivanti dall'*in house*.

Il supremo organo di giustizia amministrativa ha, quindi, ricondotto la scelta dell'*in house* nell'alveo del potere discrezionale riconosciuto ad ogni Amministrazione e alla facoltà, anch'essa discrezionale, di aderire al modello adottando tutte le modalità ritenute più idonee ad acquisire i dati necessari a motivare la propria preferenza.

⁴ cfr. Sentenza Cons. di Stato n. 7023/2021 "15. Ne consegue che, l'obbligo motivazionale che si impone all'Ente refluiscie, sul piano istruttorio, nella attribuzione alla stessa Amministrazione della scelta, anch'essa tipicamente discrezionale, in ordine alle modalità più appropriate a percepire, in relazione alla concreta situazione di fatto, i dati necessari al fine di compiere, in maniera oggettiva quanto completa, la predetta valutazione di "preferenza. 15.1. Tale metodo impone all'Amministrazione di prendere in considerazione sia la soluzione organizzativa e gestionale praticabile attraverso il soggetto *in house*, sia la capacità del mercato di offrirne una equivalente, se non maggiormente apprezzabile, sotto i profili della "universalità e socialità, efficienza, economicità, qualità del servizio e ottimale impiego delle risorse pubbliche". Sotto questo profilo, le valutazioni da esprimere (benefici per la collettività e fallimento del mercato) possono essere accorpate in un'unica motivazione che esponga in modo «ragionevole e plausibile le ragioni che, nel caso concreto», hanno condotto l'amministrazione «a scegliere il modello *in house* rispetto alla esternalizzazione (v. Cons. St., sent. 2102/2021)."

Verifica della condizioni normative per l'affidamento diretto in house a Servizi Comunali S.p.A.

Richiamando tutto quanto già ampiamente sopra esposto nella presente relazione, si ritiene che Servizi Comunali S.p.A. soddisfi appieno tutte le condizioni previste dalla normativa vigente.

In particolare:

1. Con riferimento alla Legge n. 190/2014

Si ricorda che ai sensi del comma "611 *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni."*

Le finalità perseguite dalla norma (tra cui il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato) risultano ampiamente soddisfatte mediante l'affidamento *in house* del servizio alla Servizi Comunali S.p.A. in quanto:

- a) I servizi affidati rientrano tra le finalità istituzionali dell'Ente;
- b) il Comune non è socio di altra società che svolge servizi o attività analoghe a quelle che intende affidare alla Servizi Comunali S.p.A.;
- c) la Società effettua servizi per oltre 100 Comuni soci, con un bacino di cittadini serviti al 30.09.2023 pari a 410.040 abitanti, e rappresenta l'aggregazione ottimale per la gestione dei servizi di igiene ambientale, assicurando il possesso della necessaria competenza ed efficienza e conseguendo le economie di scala che derivano dall'ampiezza dei volumi dei servizi espletati in favore dei propri soci;



d) il contenimento dei costi di funzionamento è stato realizzato ponendo al minimo il compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione.

I compensi spettanti all'organo amministrativo sono stati proposti dal Comitato Unitario per il controllo analogo e deliberati dall'Assemblea degli azionisti e sono rispettosi del dettame normativo di cui art. 4 comma 4 e 5 del D.L. 06/07/2012 n. 95

La Società non ha deliberato a favore dei componenti degli organi sociali il riconoscimento di alcun premio di risultato né gettone di presenza.

In aderenza a quanto previsto dall'art. 11, comma 9 del D.Lgs. n. 175/2016 non è stato attribuito alcun compenso a titolo di trattamento di fine mandato.

Per quanto sopra si ritiene che detto compenso possa essere considerato quello minimo attribuibile all'organo amministrativo.

2. Con riferimento al D.Lgs. n. 175/2016

L'analisi della struttura societaria di Servizi Comunali S.p.A. consente di affermare che ricorrono tutte le condizioni normative richieste per l'affidamento *"in house"* del servizio integrato di gestione dei rifiuti, come di seguito meglio precisato:

A. REQUISITO DEL CAPITALE PUBBLICO (Art. 16, comma 1 D.Lgs. n. 175/2016):

Servizi Comunali S.p.A. è una società a capitale interamente pubblico, come da visura camerale CCIAA ordinaria aggiornata. Non vi è, pertanto, alcuna partecipazione diretta di capitali (come previsto dall'art. 5⁵ dello Statuto e deducibile dalla visura camerale della Società).

B. REQUISITO DEL CONTROLLO ANALOGO (Art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016)

La Corte di Giustizia ammette che, in caso di società partecipata da più enti pubblici, il controllo analogo - indispensabile per la qualificazione come società *in house* (sin da Corte di Giustizia delle Comunità europee 18 novembre 1999 nella causa C-107/98 Teckal) - possa essere esercitato **in forma congiunta** (sentenza 13 novembre 2008 nella causa C-324/07 Coditel Brabant SA) e che, inadeguati a tal fine i poteri a disposizione dei soci secondo il diritto comune, sia necessario dotare i soci di appositi strumenti che ne consentano l'interferenza in maniera penetrante nella gestione

⁵ V. Statuto: Articolo 5 "...omissis...Il Capitale sociale dovrà essere detenuto interamente da enti pubblici locali, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla Società...omissis"

della società, il controllo analogo consistendo, infatti, in una *“influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata”* (art. 2 (Definizioni), comma 1, lett. c) D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). La Corte di Giustizia ha apprezzato quali validi strumenti per l’esercizio del controllo analogo congiunto (unitamente ai patti parasociali, sentenza 29 novembre 2012 nelle cause C-182/11 e 183/11 Econord) organi speciali come i **Comitati unitari e i Comitati tecnici** (nella sentenza 10 settembre 2009 nella causa C-573/07 Sea) a condizione che: a) in essi ogni socio pubblico abbia un proprio rappresentante e che le deliberazioni siano assunte con maggioranze formate per unità e b) che siano previsti poteri di controllo e di gestione tali da restringere l’autonomia decisionale del consiglio di amministrazione imponendo indirizzi e prescrizioni, nonché prevedendo poteri consultivi preventivi.⁶

Sulla Società viene esercitato dai soci in forma congiunta un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Tale controllo è garantito dalle modalità gestionali-organizzative appositamente previste dallo Statuto e dal Regolamento di funzionamento del Comitato unitario per l’esercizio del controllo analogo, a cui si coniugano le prerogative riconosciute al singolo socio affidante dallo Statuto e dal Disciplinare di Servizio.

Si evidenzia, in proposito, che in data 19 aprile 2021 il Comitato Unitario per il Controllo Analogo e l’Assemblea dei Soci della Società hanno deliberato l’introduzione di alcune modifiche statutarie al fine di rafforzare ulteriormente per quanto necessario il sistema di controllo analogo congiunto a cui è improntata la governance societaria. L’intervento sulle modalità di esercizio del controllo analogo da parte dei soci è stato ritenuto opportuno a seguito di due recenti sentenze emesse dal Tar Lombardia - Brescia (n. 280/2021 e n. 281/2021, peraltro riformate nel secondo grado di giudizio, come meglio infra si dirà) che, nonostante la chiara posizione di ANAC (che a far tempo dal 2019 ha iscritto la Società nell’elenco di cui all’art. 192 previa verifica della sussistenza dei presupposti e delle caratteristiche dell’*in house*), hanno ritenuto non adeguatamente garantito il potere di controllo analogo da parte dei soci.

Le modifiche hanno interessato l’articolo 9 dello Statuto e l’introduzione degli articoli 9-bis, 9-ter e 14-ter con la finalità di rafforzare e rendere massimamente esplicito, anche nello Statuto, l’esercizio del controllo analogo dei soci, sia congiuntamente che singolarmente.

Come previsto dall’attuale art. 9 dello Statuto, in particolare, i soci esercitano il controllo analogo in forma congiunta mediante il Comitato per il controllo analogo ed in forma individuale, sul territorio di riferimento attraverso l’esercizio dei diritti e delle facoltà attribuiti ai soci dallo Statuto, dai Regolamenti e dal Disciplinare di Servizio.

Ai sensi dell’art. 9 bis il “Comitato per il controllo analogo” opera impartendo direttive, indirizzi ed esercitando controlli e poteri di vigilanza.

In particolare, il cd. controllo analogo congiunto viene esercitato:

a) **ex ante** mediante la definizione da parte del Comitato degli obiettivi strategici della Società e con l’esercizio in maniera vincolante di funzioni di indirizzo sulle decisioni più significative della Società, attraverso la preventiva approvazione da parte del Comitato e pena la loro inefficacia di tutti i fondamentali documenti di programmazione annuale comprendenti la relazione programmatica, il bilancio preventivo, il piano strategico e industriale, il piano annuale e pluriennale degli investimenti, il piano occupazionale, il piano delle alienazioni, il piano degli acquisti e degli impegni di spesa

⁶ Cons. Stato Sez. V, Sent. 5-12-2020, n. 8028 punto 4.1.1

superiori al valore del patrimonio netto dell'ultimo bilancio approvato non già ricompresi nel contratto di servizio. L'art. 9-bis dello Statuto riconosce anche il diritto di ciascun singolo socio di interrogare il Comitato e di richiedere la revoca e la rimozione degli effetti degli atti adottati dal Consiglio di Amministrazione, in contrasto con gli indirizzi espressi in modo vincolante dai documenti di programmazione sopra citati, fatta salva la decadenza dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 14-ter dello Statuto;

b) **in via contestuale** mediante un generalizzato potere del Comitato di disporre, a sua discrezione, controlli ispettivi periodici sull'operato della Società, di ricevere relazioni semestrali sull'andamento della gestione della società e dei servizi affidati dai singoli soci, di convocare audizioni con gli amministratori e il direttore generale per ottenere ogni chiarimento ritenuto utile in merito all'andamento della gestione e al compimento di singole operazioni di particolare rilevanza per la società, di acquisire informazioni dal Collegio Sindacale, dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e dall'organismo di vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001;

c) **ex post** in sede di approvazione del rendiconto presentato dalla Società sul quale esprime una valutazione circa i risultati raggiunti e il conseguimento degli obiettivi prefissati fornendo all'organo amministrativo indicazioni di indirizzo vincolanti sugli obiettivi per la programmazione successiva.

A tali poteri si aggiungono quelli parimenti riservati in via esclusiva al Comitato di indicare all'Assemblea dei Soci:

a) la composizione numerica dell'organo amministrativo ed i relativi candidati;

b) i candidati del Collegio Sindacale e dell'organo di revisione dei conti, con obbligo per questi ultimi di riferire periodicamente sull'andamento della gestione della Società, dal punto di vista delle funzioni di propria competenza;

c) gli emolumenti per l'Organo Amministrativo, per il Collegio Sindacale e per il Presidente del Comitato.

Con l'introduzione dell'art. 9 ter è stato inoltre meglio esplicitato il potere di controllo riconosciuto al singolo comune nell'ambito dei servizi resi a proprio favore mediante:

a) la facoltà di impartire all'organo amministrativo indirizzi sull'organizzazione e la gestione del servizio affidato vincolanti per la Società qualora non comportino maggiori costi;

b) la facoltà di opporsi in modo vincolante (cd. diritto di veto) alle decisioni dell'organo amministrativo che abbiano attinenza con il servizio espletato a favore del socio ed in contrasto con quanto previsto dal Disciplinare di Servizio;

c) il diritto del socio alla istituzione della Commissione Paritetica, parte essenziale del Disciplinare di Servizio, che regola in modo vincolante per le parti il rapporto conseguente all'affidamento di servizi alla Società.

Nel caso di ingiustificata mancata esecuzione delle direttive di cui alle lettere a) e b) o nel caso di rifiuto da parte della Società all'istituzione della Commissione Paritetica, è riconosciuto al singolo socio il diritto di recedere dal contratto con la Società.

La Società con il Regolamento di funzionamento del Comitato Unitario per l'esercizio del controllo analogo, approvato in data 06/12/2017 ha, poi, individuato le regole di funzionamento dello stesso al fine di garantire ai Comuni affidanti la possibilità di esercitare un controllo analogo a quello esercitato e/o esercitabile sui propri servizi ed uffici. In particolare, è prevista la naturale ed obbligatoria presenza nel Comitato di un rappresentante per ogni socio affidante e la regola del voto

capitario, di modo che ciascun membro del Comitato concorre alla formazione delle decisioni in misura paritaria indipendentemente dalla quota di capitale che è detenuta dal singolo socio: il Regolamento di funzionamento del Comitato Unitario prevede in particolare che:

- (v. art. 3) *“1. Il Comitato è formato da un rappresentante per ogni socio direttamente o indirettamente affidante, individuato fra il Legale Rappresentante dell’Ente o un suo Delegato, purché Consigliere o Assessore dell’Ente rappresentato. Per ‘soci indirettamente affidanti’ si intendono i Comuni che abbiano in atto gestioni associate tramite convenzioni o unioni. Gli Enti tenuti ad esprimere un componente del Comitato sono inseriti in apposito elenco aggiornato a cura dell’Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società ogni qualvolta venga affidato o revocato un servizio “in house”. 2. Le convocazioni del Comitato sono disposte dal Presidente, con le stesse modalità previste per la convocazione dell’Assemblea della società.”*

- (v. art. 4) *“1. Per la costituzione e la maggioranza nelle deliberazioni del Comitato, sia in prima che in seconda convocazione, si applicano, per analogia, le disposizioni vigenti per i Consigli Comunali. L’art. 38, comma 2 del testo unico n. 267/2000 ha posto come unico principio inderogabile la necessaria presenza di almeno un terzo dei consiglieri: il Comitato sarà pertanto validamente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno il 50%+1 degli aventi diritto; in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto. 2. Ogni membro del Comitato dispone di uguale diritto di voto, indipendentemente dalla quota di capitale rappresentata. 3. Qualora il Presidente sia ‘esterno’ non viene conteggiato nel numero dei presenti e non ha diritto di voto.”*

- (v. art. 5) tra le altre cose, la facoltà per il Comitato di proporre al Presidente, a maggioranza dei presenti, argomenti da includere nell’o.d.g. di una successiva riunione; di proporre all’Assemblea gli emolumenti per l’Organo Amministrativo, per il Collegio Sindacale, per il Presidente del Comitato; di approvare preliminarmente i regolamenti da adottarsi da parte dell’Organo Amministrativo. Inoltre a ciascun membro del Comitato sono riconosciuti poteri inibitori, volti a disinnescare iniziative o decisioni contrastanti con gli interessi dell’ente locale direttamente interessato al servizio; in particolare gli è riconosciuta la possibilità di recedere dal contratto di affidamento *in house* per l’ipotesi in cui vengano assunte dal Comitato stesso decisioni incidenti sul servizio svolto in favore del singolo socio e sulle quali questi abbia manifestato al Comitato il proprio dissenso motivato da reiterati disservizi segnalati alla Società senza adeguata risposta.

Si precisa inoltre che il Regolamento di funzionamento del Comitato Unitario per l’esercizio del controllo analogo è coadiuvato, nell’esercizio delle funzioni di controllo, dal Comitato Tecnico previsto dall’art. 7 del Regolamento.

Infine, lo Statuto prevede, all’art. 14-ter,⁷ le ipotesi di decadenza degli amministratori nel caso di inosservanza delle direttive vincolanti impartite dal Comitato e dai Comuni, così da rendere massimamente cogenti le modalità di esercizio del controllo analogo.

La disamina che precede consente di ritenere sussistente in capo al Comune il potere di esercitare sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, come richiesto dalla normativa.

⁷ **Articolo 14 ter – Decadenza degli amministratori**

Gli amministratori decadono in caso di ingiustificata inosservanza delle direttive vincolanti impartite dal Comitato.

L’Assemblea accerta l’avvenuta decadenza degli amministratori sulla base di una proposta analiticamente motivata risultante da una relazione del Comitato. L’eventuale voto contrario dei soci rispetto alla proposta di decadenza formulata dal Comitato dovrà essere analiticamente motivato da ciascun socio.

C. REQUISITO DEL FATTURATO (Art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 175/2016)

La Società realizza oltre l'80% del suo fatturato, calcolato sulla media del fatturato del triennio relativo agli ultimi bilanci approvati, a favore degli enti che la controllano, come previsto dall'art. 4 dello Statuto e come emerge dall'allegata dichiarazione rilasciata dalla Società (**All_Fatturato2024**).

3. Con riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 – art. 192

La Società, come previsto dall'art. 192 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, con Delibera ANAC n. 884 del 25 settembre 2019 integrata con Deliberazione n. 824 del 14 ottobre 2020, in seguito a richiesta di nuovi Comuni affidanti, è iscritta nell'“*elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house*”.

Tale articolo è oggi stato abrogato dal D.Lgs. n. 36/2023.

4. Con riferimento al D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201.

L'art. 30 del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201⁸ di “*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*”, impone a comuni e forme associative con popolazione superiore a 5.000 abitanti, città metropolitane e province di svolgere delle verifiche sulla situazione gestionale dei servizi.

In particolare, questi devono provvedere alla “**ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica**”, nei rispettivi territori.

Art. 30. Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali

1. *I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, **effettuano la ricognizione periodica** della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. **La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.***

2. *La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in **un'apposita relazione** ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente **costituisce appendice** della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.*

3. *In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.*

Tale disposizione prevede che la ricognizione periodica debba rilevare, per ogni servizio affidato, in modo analitico:

⁸ Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

- a) il concreto andamento dal punto di vista economico
- b) il concreto andamento dal punto di vista della qualità del servizio
- c) il concreto andamento dal punto di vista del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio

inoltre

la ricognizione deve rilevare altresì la misura del ricorso all'affidamento a società *in house*, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

Tale analisi dovrà tener conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 del citato Decreto Legislativo.

Nei paragrafi che seguono saranno analizzati i presupposti previsti dalla normativa ai fini del mantenimento dell'affidamento *in house*.

Analisi della sussistenza dei parametri e delle condizioni previste dall'art. 30 del D.Lgs. nr. 201/2022

A. Rilevazione del concreto andamento dal punto di vista economico

Premesso che la gestione dei rifiuti è un pubblico servizio essenziale, il cui costo deve essere integralmente coperto dalle entrate previste dalla legge (tassa o tariffa) a carico degli utenti, restando a carico del bilancio comunale, in sostanza, la sola copertura delle eventuali agevolazioni di carattere sociale previste dal regolamento approvato dal Comunale, confrontando gli ultimi dati disponibili riferiti all'anno 2023 - desumibili dal Catasto Nazionale Rifiuti ISPRA⁹ risulta che il Comune di Albano Sant'Alessandro sostiene per la gestione del servizio un costo pro capite annuo pari a 96,99 €/ab al di sotto della media ponderale di 111,08 €/ab, calcolata prendendo in considerazione comuni "similari" appartenenti alla provincia di Bergamo e Brescia con un numero di abitanti compreso in un intervallo (Range) tra 5.000 e 10.000.

Nella tabella allegata di seguito sono evidenziati:

- in rosso il dato del comune di Albano Sant'Alessandro
- in giallo i dati dei comuni gestiti da Servizi Comunali spa ricadenti nel cluster di analisi

in bianco i dati dei comuni di altre gestioni ricadenti nel cluster di analisi

⁹ Istituto Nazionale Protezione dell'Ambiente "ISPRA"

<https://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/index.php?pg=comune&aa=2019®id=03016&cerca=cerca&p=2&width=1440&height=900&advise=si>

IstatComune	Comune o Aggregazione	Provincia	Pop.(abitanti)	CTOTab	Valore Servizio
3016003	Albano Sant'Alessandro	Bergamo	8.243	96,99	799.488,57
3016005	Alme	Bergamo	5.506	129,4	712.476,40
3016006	Almenno San Bartolomeo	Bergamo	6.557	73,2	479.972,40
3016007	Almenno San Salvatore	Bergamo	5.496	89,87	493.925,52
3016016	Azzano San Paolo	Bergamo	7.617	87,51	666.563,67
3016028	Bolgare	Bergamo	6.680	82,39	550.365,20
3016029	Boltiere	Bergamo	6.275	90,79	569.707,25
3016031	Bonate Sotto	Bergamo	6.683	87,56	585.163,48
3016034	Bottanuco	Bergamo	5.079	81,01	411.449,79
3016037	Brembate	Bergamo	8.616	95,51	822.914,16
3016038	Brembate di Sopra	Bergamo	7.985	95,7	764.164,50
3016042	Brusaporto	Bergamo	5.632	80,22	451.799,04
3016043	Calcinate	Bergamo	6.212	76,68	476.336,16
3016044	Calcio	Bergamo	5.488	90,38	496.005,44
3016046	Calusco d'Adda	Bergamo	8.337	106,61	888.807,57
3016051	Capriate San Gervasio	Bergamo	8.242	102,8	847.277,60
3016073	Chiuduno	Bergamo	6.183	98,32	607.912,56
3016074	Cisano Bergamasco	Bergamo	6.218	106,28	660.849,04
3016075	Ciserano	Bergamo	5.678	158,62	900.644,36
3016076	Cividate al Piano	Bergamo	5.035	89,51	450.682,85
3016077	Clusone	Bergamo	8.629	133,2	1.149.382,80
3016086	Costa Volpino	Bergamo	8.785	147,08	1.292.097,80
3016089	Cumo	Bergamo	7.537	86,32	650.593,84
3016096	Fara Gera d'Adda	Bergamo	8.007	83,73	670.426,11
3016108	Gandino	Bergamo	5.155	92,06	474.569,30
3016113	Ghisalba	Bergamo	6.149	117,43	722.077,07
3016114	Goriago	Bergamo	5.160	85,03	438.754,80
3016115	Gorte	Bergamo	6.564	92,32	605.988,48
3016117	Grassobbio	Bergamo	6.520	155,38	1.013.077,60
3016120	Grumello del Monte	Bergamo	7.533	105,21	792.546,93
3016128	Lovere	Bergamo	5.001	192,95	964.942,95
3016132	Mapello	Bergamo	6.946	101,44	704.602,24
3016143	Mozzo	Bergamo	7.263	86,57	628.757,91
3016152	Osio Sopra	Bergamo	5.168	88,74	458.608,32
3016157	Palosco	Bergamo	5.719	66,18	378.483,42
3016160	Pedrengo	Bergamo	5.902	122,78	724.647,56
3016169	Ponteranica	Bergamo	6.693	78,01	522.120,93
3016178	Ranica	Bergamo	5.892	78,21	460.813,32
3016189	San Paolo d'Argon	Bergamo	5.903	101,45	598.859,35
3016193	Sarnico	Bergamo	6.858	139,9	959.434,20
3016194	Scanzorosciate	Bergamo	9.933	80,56	800.202,48
3016202	Sorisole	Bergamo	8.843	90,16	797.284,88
3016204	Sovere	Bergamo	5.306	99,23	526.514,38
3016206	Spirano	Bergamo	5.644	100,77	568.745,88
3016212	Telgate	Bergamo	5.030	89,1	448.173,00
3016213	Terno d'Isola	Bergamo	8.005	91,19	729.975,95
3016214	Torre Boldone	Bergamo	8.736	70,05	611.956,80
3016218	Trescore Balneario	Bergamo	9.935	92,36	917.596,60
3016232	Verdellino	Bergamo	7.630	91,51	698.221,30
3016233	Verdello	Bergamo	8.162	90,28	736.865,36
3016239	Villa d'Alme	Bergamo	6.479	101,8	659.562,20
3016240	Villa di Serio	Bergamo	6.591	59,97	395.262,27
3016242	Villongo	Bergamo	8.150	86,56	705.464,00
3016245	Zanica	Bergamo	8.674	83,59	725.059,66
3016246	Zogno	Bergamo	8.568	110,72	948.648,96
3017002	Adro	Brescia	7.151	86,29	617.059,79
3017020	Borgo San Giacomo	Brescia	5.515	125,11	689.981,65
3017021	Borgosatollo	Brescia	9.113	88,07	802.581,91
3017025	Bovezzo	Brescia	7.307	127,75	933.469,25
3017034	Calvisano	Brescia	8.381	137,18	1.149.705,58
3017038	Capriolo	Brescia	9.383	121,19	1.137.125,77
3017040	Castegnato	Brescia	8.379	119,38	1.000.285,02
3017041	Castelcovati	Brescia	6.932	98,86	685.297,52
3017045	Castrezzato	Brescia	7.716	92,06	710.334,96
3017056	Coccaglio	Brescia	8.855	104,74	927.472,70
3017059	Cologne	Brescia	7.627	100,07	763.233,89
3017062	Corte Franca	Brescia	7.178	123,66	887.631,48
3017066	Dello	Brescia	5.671	100	567.100,00
3017070	Esine	Brescia	5.057	165,02	834.506,14
3017072	Flero	Brescia	8.732	122,09	1.066.089,88
3017080	Gottolengo	Brescia	5.022	114,39	574.466,58
3017085	Iseo	Brescia	8.962	201,21	1.803.244,02
3017102	Manerba del Garda	Brescia	5.351	324,42	1.735.971,42
3017114	Montirone	Brescia	5.055	133,62	675.449,10
3017136	Passirano	Brescia	6.890	114,16	786.562,40
3017143	Pisogne	Brescia	7.902	132,49	1.046.935,98
3017147	Poncarale	Brescia	5.186	111,96	580.624,56
3017149	Pontevico	Brescia	7.013	120,13	842.471,69
3017150	Pontoglio	Brescia	7.003	107,7	754.223,10
3017155	Prevalle	Brescia	6.876	105,79	727.412,04
3017156	Provaglio d'Iseo	Brescia	7.083	100,02	708.441,66
3017159	Quinzano d'Oglio	Brescia	6.231	95,71	596.369,01
3017163	Rodengo Saiano	Brescia	9.925	124,7	1.237.647,50
3017179	Sirmione	Brescia	8.312	265,2	2.204.342,40
3017186	Torbole Casaglia	Brescia	6.441	101,83	655.887,03
3017187	Toscolano-Maderno	Brescia	7.657	269,26	2.061.723,82
3017190	Trenzano	Brescia	5.511	90,09	496.485,99
3017195	Verolanuova	Brescia	8.076	114,84	927.447,84
3017201	Villanuova sul Clisi	Brescia	5.870	139,61	819.510,70
3017204	Vobarno	Brescia	8.309	109,97	913.740,73
	Totale		630.504,00	111,08	70.037.657,32

Una comparazione è sempre soggetta ad approssimazioni dovute in larga misura alle caratteristiche dei servizi richiesti da ogni singolo Comune.

La gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tuttavia, non può essere valutata esclusivamente sotto il profilo economico in quanto le sue implicazioni in materia di salvaguardia dell'ambiente, di educazione civica, di rispetto degli ecosistemi e più in generale di miglioramento della qualità della vita per i membri di una comunità, assumono una valenza pari a quella economica. In considerazione dello stretto rapporto collaborativo instaurato tra l'Amministrazione affidante e la Società, proprio dell'affidamento "in house", si riscontra che lo stesso permette all'Amministrazione di disporre di uno strumento agile ed efficace per modificare, anche in corso d'opera, il servizio svolto adattandolo alle esigenze del territorio con costi verificabili e sempre sotto il diretto controllo. Inoltre, l'assenza di terzietà insita nel rapporto "in house" e l'esistenza del "controllo analogo" consentono di meglio garantire i risultati che si intendono raggiungere secondo un comune progetto.

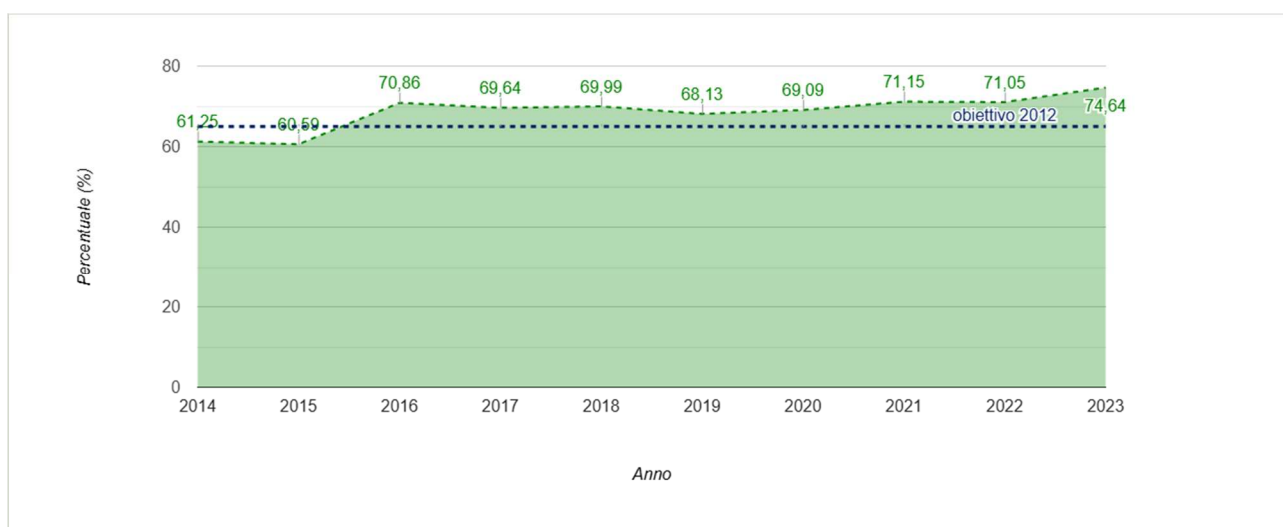
Nel paragrafo successivo saranno riportati i risultati ambientali della gestione del servizio.

B. Rilevazione dal concreto andamento dal punto di vista della qualità del servizio

I servizi affidati alla società sono evidenziati nella relazione di accompagnamento al PEF per gli anni 2024-2025 approvato dal Consiglio Comunale. I servizi erogati sono soggetti alla disciplina prevista dal contratto di servizio e dalla Carta Della Qualità del Servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 19.12.2022 e successivamente aggiornata con deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 28.05.2024.

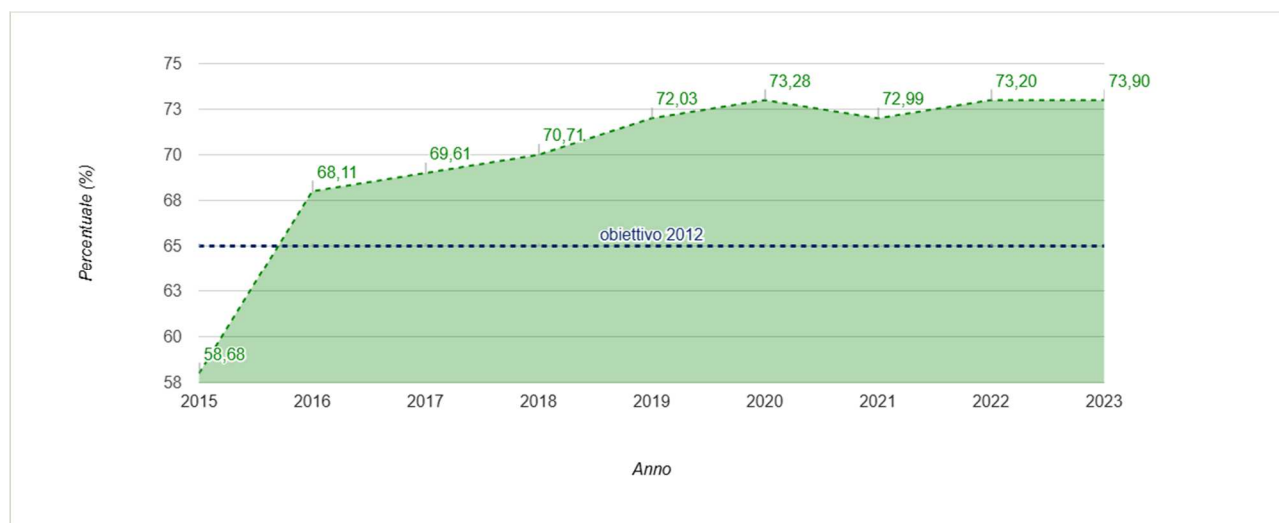
Si pone in evidenza che la Società ha espletato il servizio integrato di igiene ambientale in oggetto nel pieno rispetto degli obblighi contrattuali, garantendo il conseguimento in linea con le direttive regionali in termini di raccolta differenziata dei rifiuti come da prospetti di seguito riportati:¹⁰

Andamento della percentuale di raccolta differenziata - Comune di Albano Sant'Alessandro



¹⁰ I dati sono stati reperiti dal sito dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la ricerca Ambientale) nell'area dedicata al Catasto dei Rifiuti Urbani – Dati anno 2022.

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della regione Lombardia, anni 2015-2023



Il comune di Albano Sant'Alessandro è stato premiato come una dei migliori comuni della Provincia di Bergamo (categoria 5.000-15.000 abitanti) nella classifica dei comuni ricicloni di Legambiente, indagine che dal 1994 fotografa e premia i comuni con i migliori sistemi di gestione dei rifiuti urbani, che mantengono la produzione pro capite di rifiuto indifferenziato avviato a smaltimento al di sotto dei 75 kg/ab/anno¹¹.

Di seguito si riporta la classifica con evidenziati:

- In rosso il comune di Albano Sant'Alessandro
- In giallo i comuni serviti da Servizi Comunali Spa

Posizione	Comune	Provincia	Abitanti	Pro capite secco residuo (Kg/anno/ab)	% RD
1	Villongo	Bergamo	8.195	37,2	90,30%
2	Zanica	Bergamo	8.722	46,7	88,00%
3	Cividate al Piano	Bergamo	5.064	48,9	86,70%
4	Spirano	Bergamo	5.722	49,4	87,50%
5	Chiuduno	Bergamo	6.189	51,1	88,00%
6	Martinengo	Bergamo	11.023	52	85,50%
7	Ponteranica	Bergamo	6.763	58	84,70%
8	Calcinato	Bergamo	6.206	58,2	89,80%
9	Pedrengo	Bergamo	5.909	58,5	86,80%
10	Arcene	Bergamo	5.027	59,1	84,50%
11	Boltiere	Bergamo	6.217	59,6	84,30%
12	Bonate Sotto	Bergamo	6.676	60,9	85,10%
13	Albano Sant'Alessandro	Bergamo	8.279	60,9	83,70%
14	Cologno al Serio	Bergamo	11.167	60,9	86,70%
15	Urgnano	Bergamo	10.134	61,1	87,00%
16	Gorlago	Bergamo	5.162	61,6	85,90%
17	Calcio	Bergamo	5.552	62	87,80%
18	Villa di Serio	Bergamo	7.192	64,9	86,20%
19	Telgate	Bergamo	5.048	64,9	84,80%
20	Trescore Balneario	Bergamo	11.416	65,8	84,10%
21	Azzano San Paolo	Bergamo	7.596	66,7	86,50%
22	Mozzo	Bergamo	7.242	68,6	83,70%
23	Almenno San Bartolomeo	Bergamo	7.534	69	79,70%
24	Torre Boldone	Bergamo	8.693	70	83,60%
25	Villa d'Almè	Bergamo	6.402	72,2	82,00%
26	Fara Gera d'Adda	Bergamo	8.010	74,6	79,80%
27	Bonate Sopra	Bergamo	10.848	75	79,30%

¹¹ Il rapporto "comuni Ricicloni 2025" è scaricabile al seguente link: <https://www.legambiente.it/rapporti-e-osservatori/comuni-ricicloni/>

Con riferimento alla Carta della Qualità del Servizio si ricordano i seguenti principi fondamentali:

✓ **Eguaglianza ed Imparzialità**

I Gestori, nell'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, si impegnano al rispetto del principio di eguaglianza dei diritti degli utenti e di non discriminazione degli stessi, ispirando il proprio comportamento a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. Non deve essere compiuta nessuna distinzione per motivi di sesso, razza, lingua, religione, opinione politica e condizioni socio-economiche durante l'esecuzione del servizio. Viene garantita inoltre la parità di trattamento nello svolgimento del servizio prestato fra le diverse aree geografiche e fra le diverse categorie o fasce di utenti, con l'impegno di superare le eventuali criticità dovute alle caratteristiche tecniche e funzionali del sistema infrastrutturale compatibilmente con le differenti caratteristiche territoriali.

✓ **Continuità del servizio**

I Gestori si impegnano a fornire un servizio continuo e regolare secondo le modalità previste e, qualora si dovessero verificare sospensioni o interruzioni del servizio stesso, adotteranno tutte le misure e i provvedimenti necessari per ridurre al minimo i tempi di disservizio e i relativi disagi all'utente.

✓ **Partecipazione e trasparenza**

I Gestori favoriscono la partecipazione dell'utente, sia per tutelare la corretta erogazione del servizio sia per favorire la collaborazione, garantendo l'accesso alle informazioni e dando riscontro alle segnalazioni. L'utente può produrre reclami e richiedere informazioni, cui ogni singolo Gestore per la propria competenza è tenuto a dare riscontro entro i termini previsti dal TQRIF e secondo i tempi previsti dallo schema regolatorio indicato dall'Ente Territorialmente Competente.

✓ **Efficienza ed efficacia**

I Gestori si impegnano ad erogare il servizio in modo da garantirne l'efficienza e l'efficacia con l'obiettivo del miglioramento continuo, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo in conformità ai principi di sostenibilità e secondo criteri di fattibilità tecnica ed economica.

✓ **Cortesie**

I Gestori garantiscono all'utente un rapporto basato sulla cortesia e sul rispetto reciproco, adottando comportamenti, modi e linguaggi atti a raggiungere tale scopo.

✓ **Chiarezza, comprensibilità delle informazioni e semplificazione**

I Gestori nel redigere i propri atti rivolti agli utenti, pongono la massima attenzione nell'uso di un linguaggio semplice e di immediata comprensione per gli stessi. I Gestori provvedono alla razionalizzazione, riduzione, semplificazione ed informatizzazione delle procedure, impegnandosi a ridurre, per quanto possibile, gli adempimenti richiesti agli utenti ed a fornire gli opportuni chiarimenti su di essi, adattando gli strumenti necessari a questo fine (call center, sito web, ...).

✓ **Sicurezza, tutela dell'ambiente e della salute, qualità**

I Gestori garantiscono l'attuazione di un sistema di gestione tendente al miglioramento continuo delle prestazioni, che assicuri la soddisfazione delle legittime esigenze ed aspettative degli utenti e del Comune affidatario del servizio. I Gestori nello svolgimento del servizio e di ogni attività garantiscono, nei limiti delle proprie competenze, la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini e dei lavoratori, nonché la salvaguardia dell'ambiente.

Con riferimento al contratto di servizio vigente, si evidenzia come lo stesso contempli tutte le prestazioni necessarie a garantire la completezza del servizio di igiene urbana a favore del Comune e della collettività, come di seguito evidenziato:

- i. gestione dei servizi amministrativi legati ai rifiuti, come la emissione, registrazione dei formulari per l'identificazione del rifiuto;
- ii. tenuta dei registri di scarico e scarico per tutti i rifiuti urbani prodotti sul territorio;
- iii. predisposizione, compilazione del MUD;
- iv. compilazione della scheda rifiuti Provinciale (O.r.s.o.);
- v. elaborazione ed invio dei dati sui rifiuti all'ISTAT;
- vi. consulenza tecnica e amministrativa sui rifiuti urbani;
- vii. gestione pratiche sistema SISTRI;
- viii. fornitura di servizi ONLINE su sito internet www.servizicomunali.it dove il Comune può scaricare tutte i dati relativi al servizio, calcolare in tempo reale la percentuale di raccolta differenziata raggiunta, elaborare statistiche sulla produzione di rifiuti, sui trasporti effettuati, ecc;
- ix. disponibilità di numero verde attivo per i cittadini/utenti;
- x. disponibilità di sito Internet "interattivo", ovvero, i referenti dell'A.C. possono interloquire ONLINE con i nostri addetti, sia per segnalare sia per richiedere interventi ordinari e straordinari;
- xi. tenuta dei rapporti, la stipula di convenzioni e accordi con i consorzi degli imballaggi (COMIECO, COREPLA, COREVE, ecc.);
- xii. tenuta dei rapporti, la stipula di convenzioni e accordi con il Centro coordinamento RAEE;
- xiii. ricerca di mercato per la cessione dei rifiuti recuperabili;
- xiv. redazione di ogni tipo di statistica sui rifiuti raccolti tramite il sito internet www.servizicomunali.it (vedi allegato)
- xv. controllo satellitare degli automezzi impiegati per la raccolta dei rifiuti, la pulizia delle strade, ecc. tramite il sito internet;
- xvi. segnalazione all'utente in caso di conferimento di rifiuti non corrispondente alle norme regolamentari;
- xvii. inserimento nei piani dell'offerta formativa delle scuole presenti sul territorio di percorsi articolati in corsi e laboratori sui temi ambientali con particolare riferimento alla differenziazione dei rifiuti finalizzata al loro recupero e/o valorizzazione;
- xviii. cicli di incontri pubblici destinati alle diverse categorie di utenti (commercianti, ristoratori, gestori di comunità, famiglie, ecc);
- xix. interventi in occasioni di manifestazioni e fiere con stand, cartellonistica e forniture gratuite di contenitori o altro materiale finalizzato a sensibilizzare e a favorire il riciclo dei rifiuti prodotti;
- xx. corsi di aggiornamento a favore dei dipendenti pubblici e/o altri operatori sulle modalità di gestione del servizio al fine di consentire una più puntuale e distribuita informazione all'utenza che si interfaccia con il Comune o con altre strutture a questo collegate;
- xxi. predisposizione di procedure telematiche (APP, pagine internet, ecc) in grado di facilitare sia la differenziazione del rifiuto sia l'accesso ai servizi resi in un determinato Comune;

La Società affidataria del servizio ha ottenuto le seguenti certificazioni 9001 (qualità), 14001 (ambiente), 45001 (sicurezza), EMAS (dichiarazione ambientale), 37001 (anticorruzione), SA8000 (etica).

Il contratto di servizio vigente è stato integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24.07.2024, dichiarata immediatamente eseguibile con la quale è stata approvata l'integrazione del contratto in essere che regola i rapporti fra il Comune e la Società Servizi Comunali S.p.A. per la gestione del servizio dei rifiuti urbani, aggiornato in conformità allo schema tipo di cui all'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 385/2023/R/RIF.

C. Rilevazione del concreto andamento del servizio dal punto di vista del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio

Si può affermare che nel corso dell'affidamento sono stati rispettati tutti gli obblighi previsti dal contratto di servizio. Non sono stati rilevati significativi disservizi o irregolarità nell'esecuzione del contratto.

La Società ha presentato al comune (nella sua funzione di Ente Territorialmente Competente) la relazione annuale prevista dal Testo Unico sulla Qualità del servizio rifiuto (TQRIF) ARERA, a cui si fa rimando per l'indicazione degli standard di gestione correlati al quadrante I della qualità definito dal comune stesso.

La Società si è adeguata per tempo e in maniera propositiva agli obblighi derivanti dall'applicazione del TQRIF.

D. Rilevazione della misura del ricorso all'affidamento a società in house, e degli oneri e dei risultati in capo agli enti affidanti.

Il Comune di Albano Sant'Alessandro gestisce con l'istituto dell'*"in house providing"* il servizio pubblico di igiene urbana, mediante la Servizi Comunali S.p.A., come già sopra ampiamente evidenziato. Allo stato attuale, pertanto, il Comune ha optato per l'*"in house"* unicamente per la gestione di tale servizio: non risultano altri affidamenti in autoproduzione per il settore ambiente.

Con riferimento al servizio di igiene urbana si evidenzia quanto segue: in capo al Comune non risultano oneri aggiuntivi né investimenti specifici per la gestione del servizio oltre al canone annuale, a titolo di corrispettivo, per i servizi espletati dalla Società e concordati con l'Amministrazione e adeguato periodicamente in base alle effettive esigenze e necessità manifestate dal Comune.

E. Rispetto degli Atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201.

La Società risulta affidataria di servizi pubblici locali a rete (*"Servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente"* D.Lgs. n. 201/2022, art. 2 lettera d)) pertanto trova applicazione l'articolo 7, di seguito riportato:

Art. 7. Competenze delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete

1. Nei servizi pubblici locali a rete le autorità di regolazione individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-

finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi, anche ai *fini di quanto previsto dagli articoli 10, comma 4, 14, comma 2, e 17, comma 2.*

2. Negli ambiti di competenza, le autorità di regolazione predispongono schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo.

3. Gli enti locali o gli enti di governo dell'ambito possono richiedere alle competenti autorità di regolazione e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato un parere circa i profili economici e concorrenziali relativi alla suddivisione in lotti degli affidamenti.

4. Alle attività di cui al presente articolo si provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In proposito si rileva che con la legge di Bilancio di previsione 2018 (Legge n. 205/2017) sono stati attribuiti all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Aeegsi) compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti. Così, dal 1° gennaio 2018 la precedente Autorità trasforma la propria denominazione in ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. L'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, che recita "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95". La predetta disposizione attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:

- ✓ "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga'" (lett. f);
- ✓ "approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento" (lett. h);
- ✓ "verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi". (lett. i)

Negli esercizi finanziari **2020 – 2021 – 2022 - 2023 – 2024 – 2025** i piani finanziari per la gestione del servizio rifiuti sono stati approvati dal Consiglio Comunale secondo il metodo e nel rispetto degli indicatori (standard) pro-tempore previsti dall'ARERA, nell'ottica del mantenimento dell'equilibrio economico e contabile della gestione. La Società ha collaborato fattivamente con l'Ente territorialmente Competente presentando la documentazione inerente il PEF c.d. "grezzo" per tempo e condividendo con lo stesso la definizione degli obiettivi pluriennali. Nessun rilievo è stato sollevato nel corso dell'attività di validazione dei PEF da parte di un soggetto esterno ed indipendente.

Ragioni che giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società *in house*

Ai sensi dell'articolo 17, comma 5 del D.Lgs. n. 201/2022, *“L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1¹² del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione”*.

Tale disposizione prevede che nel provvedimento di cui al comma 1 dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sia dato conto delle ragioni **che giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società *in house***:

- a) sul piano economico
- b) sul piano della qualità dei servizi
- c) sul piano dei risultati conseguiti nella gestione

a) Quanto alle ragioni di carattere economico

Oltre a quanto esposto (Vedi paragrafo [8 - A. Quanto alla rilevazione del concreto andamento dal punto di vista economico](#)) si pone in evidenza che sulla base della configurazione organizzativa della società Servizi Comunali S.p.A. che gestisce da anni il servizio di igiene urbana per conto di molti comuni soci, l'esperienza ed i risultati gestionali positivi conseguiti nel corso degli anni **dimostrano la convenienza tecnico economica della decisione del mantenimento dell'affidamento del servizio alla Società fino alla scadenza naturale** nell'ottica di garantire l'ottimizzazione e la massimizzazione delle economie di scala legata all'esecuzione del servizio nell'arco del periodo contrattuale ritenuto ottimale e funzionale a garantire l'assolvimento delle condizioni e degli standard qualitativi richiesti dai comuni soci.

Non da ultimi sono da considerare:

- I vantaggi economici derivanti dalla possibilità di adattare in ogni momento le condizioni di erogazione del servizio alle mutate esigenze del Comune come, ad esempio, l'attivazione di nuove forme di raccolta dei rifiuti o nuovi servizi di igiene ambientale;
- La possibilità di attivare tutti i servizi complementari al servizio principale che la società offre gratuitamente o con costi predefiniti;
- L'eliminazione dei costi, diretti ed indiretti, che l'Amministrazione Comunale sarebbe tenuta a sostenere qualora optasse per il ricorso ad una gara ad evidenza pubblica;
- In particolare, in caso di “affidamento esterno” le parti risulterebbero vincolate al contratto stipulato in esito della gara, cosicché ogni modifica del servizio e del contratto dovrebbe passare necessariamente attraverso il preventivo assenso del gestore, escludendosi la possibilità per

¹² comma 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

l'Amministrazione di incidere unilateralmente sul gestore medesimo e sulla conduzione del servizio. Ben diversa la situazione nel modello di gestione "in house providing", in forza dei peculiari poteri "interni" riservati all'Amministrazione, delle specifiche clausole del Capitolato Tecnico Prestazionale del Servizio e dei poteri di controllo analogo già descritti nei punti precedenti. Attraverso gli appalti aggiudicati con procedure ad evidenza pubblica, si cristallizza il rapporto tra i Comuni e l'appaltatore in base a quanto definito nel Capitolato Speciale d'Appalto. Infatti, le condizioni contrattuali di per sé sono di complessa e spesso inapplicabile revisione all'interno dei canoni dell'evidenza pubblica, oltre a richiedere anche l'assenso dell'appaltatore per poter essere modificate. L'affidamento in house, invece, si caratterizza proprio in relazione al principio del controllo analogo, per la peculiare elasticità e flessibilità delle condizioni operative e dei servizi offerti, elemento essenziale in particolare nella gestione dei rifiuti, caratterizzata da una rapida evoluzione delle tecnologie disponibili, delle previsioni normative, delle previsioni pianificatorie e delle esigenze mutevoli del territorio e delle utenze. Con il modello gestionale dell'in house, come è avvenuto in passato, è possibile infatti rimodulare il servizio in base all'efficacia riscontrata ancorché entro i limiti imposti dalla Regolazione dell'Autorità preposta in materia (ARERA).

Inoltre, si evidenzia che, da un confronto eseguito con i piani finanziari - approvati nel corso dell'anno 2024, per il biennio 2024/2025 - di alcuni comuni che si avvalgono di altri soggetti gestori, risulta che il costo abitante/gestore (costi dei servizi esternalizzati affidati al gestore esterno) appare congruo in termini di costi per i servizi erogati.

COMUNE	N. Abitanti 2022	% RD	costo/ab. 2024 Gestore	costo/ab. 2025 Gestore
Clusone	8.533	66%	111,58	112,70
Erbusco	8.746	77%	103,69	107,43
Sorisole	8.862	81%	84,55	85,83
Torre Boldone	8.694	88%	86,50	86,50
Bussero	8.359	89%	90,90	92,72
Lesmo	8.405	90%	97,18	99,61
Macherio	7.514	85%	78,10	81,38
Galbiate	8.401	80%	81,40	83,52
Albano Sant'Alessandro	8.264	71%	68,81	68,23

Per i motivi sopra esposti si ritiene che la soluzione più idonea a garantire la maggiore efficienza e efficacia dell'azione amministrativa per i servizi di igiene urbana si configuri nella gestione in *house providing* con la Servizi Comunali S.p.A.

b) Quanto alle ragioni in termini di qualità dei servizi

Si rinvia a quanto sopra esposto ([vedi paragrafo 8 B\) Quanto alla Rilevazione dal concreto andamento dal punto di vista della qualità del servizio](#)).

Di particolare importanza rilevano i servizi di supporto alla Amministrazione Comunale. L'efficacia ed

il livello qualitativo del servizio discendono dalla complessiva configurazione organizzativa e gestionale adottata ed alla complessiva platea dei servizi erogati ancora più apprezzabile in relazione ad alcune attività ed alcuni costi che, nell'ipotesi di ricorso al mercato, resterebbero a carico del Comune quali, a titolo esemplificativo:

- le attività di supporto e consulenza fornite dagli uffici della Società per tutto quanto concerne la gestione dei rifiuti e delle problematiche amministrative, tecniche e/o operative riferite a tale ambito (modifiche normative, nuovi adempimenti, nuove progettualità finalizzate al miglioramento dei servizi, ricerca delle migliori possibilità di vendita delle materie prime seconda anche al di fuori dei consorzi di filiera, attività di educazione ambientale presso le scuole primarie e secondari di primo grado ecc.), con particolare riferimento al gravoso lavoro di supporto realizzato in collaborazione con i Comuni soci e finalizzato all'implementazione delle importanti delibere regolatorie introdotte nel corso dell'ultimo triennio, in particolare da parte dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Allo stesso modo il modello *in house* garantisce ai Comuni soci un presidio diretto, immediato e facilmente verificabile del rispetto delle norme vigenti, così come della tracciabilità e del corretto conferimento dei rifiuti raccolti, nonché una migliore programmazione, con carattere di uniformità sui territori anche limitrofi, delle azioni e delle iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione della cittadinanza, nonché di promozione di azioni tese alla riduzione dei rifiuti alla fonte e/o di miglioramento delle raccolte differenziate.

c) Quanto alle Regioni in termini di risultati conseguiti nella gestione

Si rinvia a quanto sopra esposto ([paragrafo 8. D. Quanto alle "rilevazione della misura del ricorso all'affidamento a società in house, e degli oneri e dei risultati in capo agli enti affidanti"](#)).

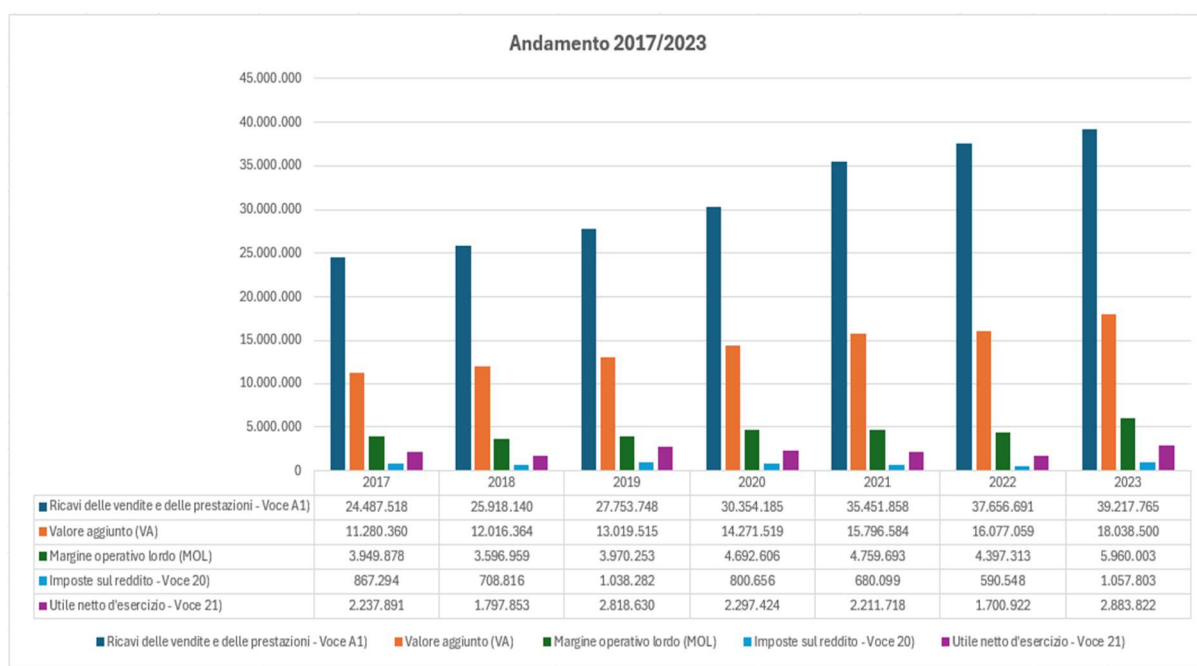
Dall'analisi dei bilanci d'esercizio approvati (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa) e dei relativi allegati (Relazione sulla Gestione e Relazione sul Governo Societario di cui all'art. 6, comma 4 del D.Lgs. n. 175/2016) risulta quanto segue:

- i bilanci d'esercizio di Servizi Comunali S.p.A. sono sempre stati regolarmente depositati e hanno sempre chiuso con risultati d'esercizio positivi, come risulta dall'archivio dei bilanci depositati presso il Registro delle Imprese di Bergamo;
- il giudizio professionale espresso dalla società di Revisore Legale "KPMG S.p.A." contenuto nelle relazioni annuali sulla revisione contabile dei bilanci degli ultimi sette esercizi 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 e 2017 esercizio da cui è prevista l'obbligatorietà della separazione delle funzioni tra organo di revisione legale e Collegio Sindacale) è:
 - a) di bilanci d'esercizio che forniscono la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, del risultato economico e dei flussi di cassa in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione;
 - b) di relazioni sulla gestione che sono coerenti con il bilancio d'esercizio e che sono redatte in conformità alle norme di legge;
- le relazioni annuali del Collegio Sindacale in merito all'attività di vigilanza e controllo svolta, confermano che non sono mai emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di menzione e

il Collegio Sindacale ha sempre dato parere favorevole all'approvazione dei Bilanci d'esercizio e alla destinazione dell'utile d'esercizio;

- i principali elementi utili a dimostrare l'equilibrio e la solidità economica, patrimoniale e finanziaria della società sono così sintetizzati (dati espressi in unità di euro degli ultimi sette bilanci d'esercizio approvati):

Dati di bilancio	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Voce A1)	24.487.518	25.918.140	27.753.748	30.354.185	35.451.858	37.656.691	39.217.765
Valore aggiunto (VA)	11.280.360	12.016.364	13.019.515	14.271.519	15.796.584	16.077.059	18.038.500
Margine operativo lordo (MOL)	3.949.878	3.596.959	3.970.253	4.692.606	4.759.693	4.397.313	5.960.003
Imposte sul reddito - Voce 20)	867.294	708.816	1.038.282	800.656	680.099	590.548	1.057.803
Utile netto d'esercizio - Voce 21)	2.237.891	1.797.853	2.818.630	2.297.424	2.211.718	1.700.922	2.883.822



SI PRESENTANO I PRINCIPALI INDICI DI BILANCIO DEL PERIODO 2017-2023

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indici di redditività							
ROE netto	17,80%	12,50%	16,39%	10,76%	9,39%	6,73%	10,24%
ROI	12,01%	10,12%	11,02%	10,55%	6,89%	5,21%	8,85%
ROS	11,61%	9,67%	10,22%	10,52%	7,18%	5,22%	9,12
Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni							
Margine primario di struttura	667.232	2.346.491	4.272.453	2.189.289	3.994.381	6.995.106	9.877.885
Quoziente primario di struttura	1,06	1,19	1,33	1,11	1,2	1,38	1,54
Indicatori di solvibilità							
Margine di disponibilità	2.225.972	3.520.983	5.192.678	3.256.408	9.140.199	11.191.155	12.956.447
Quoziente di disponibilità	1,23	1,38	1,68	1,42	2,1	2,35	2,41
Margine di tesoreria	2.144.320	1.798.687	5.082.492	3.151.002	8.875.799	10.932.061	12.663.004
Quoziente di tesoreria	1,22	1,20	1,67	1,40	2,07	2,32	2,38

Tutto quanto evidenziato consente di affermare che il rischio per il Comune di subire perdite patrimoniali è assai remoto e anche nell'eventualità di chiudere un esercizio in perdita, la società possiede riserve capienti per la sua copertura.

A ciò si aggiunga che, nell'attuale assetto, l'attività inerente il segmento del servizio relativo alla termovalorizzazione del rifiuto secco indifferenziato presenta evidenti anomalie di mercato in quanto, pur trattandosi di una parte rilevante dei costi complessivi del servizio, la normativa in vigore in Lombardia non prevede la possibilità di attivare nuovi termovalorizzatori sancendo di fatto il monopolio degli impianti esistenti.

La società ha pertanto valutato e deciso di utilizzare gli utili di gestione per realizzare un impianto per il trattamento delle frazioni di rifiuto non soggette a tale limitazione.

La gestione *in house* dei servizi di igiene ambientale ha, pertanto, consentito al Comune di partecipare, con gli altri Comuni soci, ai vantaggi derivanti dalla proprietà di un impianto di trattamento senza costi aggiuntivi, trasferimenti in conto impianti o sottoscrizione di fidejussioni o altre garanzie finanziarie.

Infatti, l'Assemblea e il Comitato per il controllo analogo della Società (verbale del comitato unitario per il controllo analogo n. 03-2021 del 16/12/2021) hanno dato il via alla realizzazione di un impianto per il trattamento di 100.000 tonnellate complessive di rifiuti ingombranti, polimerici e cellulosici. Questo impianto è già stato autorizzato dalla competente Provincia di Bergamo, sarà realizzato in Comune di Chiuduno e consentirà al Comune:

- dal punto di vista della tutela dell'ambiente la possibilità di esercitare sulle fasi del trattamento dei propri rifiuti un controllo analogo a quello esercitabile sui propri uffici;
- dal punto di vista della prevenzione e sensibilizzazione dei propri cittadini sarà possibile, grazie alle particolarità costruttive e alla presenza di coltivazioni e allevamenti sperimentali controllati da soggetti terzi (università), garantire una gestione rispettosa dell'ambiente con particolare riferimento al fenomeno del bioaccumulo di sostanze inquinanti;
- di calmierare i prezzi di trattamento dei rifiuti gestiti dall'impianto a favore dei cittadini serviti.

I lavori sono in corso di realizzazione come da Comunicazione di inizio lavori del 19/01/2024 relativa al provvedimento autorizzativo unico 1/2024 - Permesso di costruire n. 3881/2020 - rilasciato dal Comune di Chiuduno.

Da quanto esposto è possibile constatare le ottime performance ottenute e mantenute nel tempo dalla Società in termini di risultati economici e di equilibrio patrimoniale e finanziario.

Si precisa che:

- 1) Un riscontro ufficiale dei dati di sintesi riportati è disponibile consultando il Registro delle Imprese dove sono pubblicati i bilanci e le relazioni depositate dall'azienda, oltre che sul sito web aziendale www.servizicomunali.it nella sezione "Amministrazione trasparente" all'indirizzo <https://www.servizicomunali.it/pagina/bilancio-preventivo-consultivo/>;
- 2) Le relazioni degli organi di controllo (Revisore Legale e Collegio Sindacale) sono depositate al Registro delle Imprese di Bergamo, come allegati, insieme al bilancio d'esercizio;
- 3) I bilanci e le relazioni sono pubblicate sul sito web aziendale www.servizicomunali.it nella sezione "Amministrazione trasparente" all'indirizzo <https://www.servizicomunali.it/pagina/bilancio-preventivo-consultivo/>.